

in quanto che non vi sono altri lavori, meno i due progetti presentati oggi. In quanto agli altri disegni di legge, essi sono già stati esaminati in gran parte alle Commissioni nominate.

Io proporrei pertanto di soprassedere domani dalla seduta, sia perchè vi sono pochi lavori preparati, sia perchè forse la Camera neppure domani si troverà in numero sufficiente; giacchè io non posso credere che vi sieno deputati in Torino i quali, sapendo che oggi si teneva seduta, non sieno ad essa intervenuti: io sono pienamente persuaso che sieno assenti dalla capitale tutti quelli che oggi mancano alla seduta.

Dunque per dar loro agio di giungere e nello stesso tempo perchè in questo intervallo si possano preparare lavori onde proseguire le tornate senza interruzione, io proporrei alla Camera di differire sino a giovedì la prossima seduta, e di riunirci domani negli uffici per prendere ad esame i due disegni di legge presentati oggi dai ministri di grazia e giustizia, e dell'istruzione pubblica, i quali desiderano che siano discussi d'urgenza.

Se dunque non vi sono osservazioni in contrario, la prossima seduta sarà fissata per giovedì, e l'ordine del giorno sarà così stabilito:

1° Verificazione di poteri;

2° Nomina della Commissione della biblioteca;

3° Discussione per la presa in considerazione dei disegni di legge presentati dai deputati Mazzoldi e Bernardi, letti in questa tornata.

Oltre a queste proposte, vi saranno quelle altre le cui relazioni si potranno stampare e distribuire in tempo.

Io spero che le due Commissioni già costituite, quella cioè incaricata di riconoscere il numero dei deputati impiegati, e quella nominata per riferire sul trattato di Zurigo, potranno domani preparare le loro relazioni e distribuirle alla Camera.

Io prego pertanto i signori presidenti dei rispettivi uffici di convocarli per domani, onde si occupino dei lavori che verranno loro distribuiti.

L'adunanza si scioglie alle ore 2 1/2.

TORNATA DEL 10 MAGGIO 1860

PRESIDENZA LANZA.

SOMMARIO. Omaggi. — Congedo. — Comunicazione del sindaco di Torino. — Avvertenza sul verbale, del deputato Sineo. — Rinunzie dei deputati Salvagnoli, Garibaldi, Laurenti-Roubaudi e Tommaseo — Presentazione di cinque disegni di legge del ministro per l'istruzione pubblica: promulgazione della legge 13 novembre 1859 sulla pubblica istruzione nell'Emilia; istituzione di premi universitari; forma degli esami, gradi ed onori accademici; collegi a convitto per le fanciulle, e scuole normali inferiori; modificazioni alla legge 13 novembre intorno ai presidi dei licei, e direttori dei ginnasi. — Presentazione di due disegni di legge del ministro per gli affari esteri per l'approvazione del trattato colla Francia per la riunione di Savoia e di Nizza, e per una convenzione addizionale al trattato di commercio e di navigazione collo Zollverein. — Presentazione di quattro disegni di legge del ministro per le finanze per maggiori spese sui bilanci 1859 e 1860. — Verificazione di poteri — Discussione sull'elezione del deputato Mattei, ingegnere capo navale — Sostengono l'ineleggibilità i deputati Berteà relatore, Cotta-Ramusino, Mellana e Chiaves, e difendono la convalidazione il presidente del Consiglio ed i deputati Ricci Giovanni, Ara e Gastaldetti — L'elezione è convalidata — Annullamento dell'elezione di Castelnuovo di Garfagnana. — Votazione per la nomina della Commissione della biblioteca. — Svolgimento per la presa in considerazione del disegno di legge del deputato Mazzoldi per l'abolizione della pena di morte — È combattuto dal deputato Fioruzzi — Proposizione sospensiva del deputato La Farina, appoggiata dal ministro di grazia e giustizia — Altra proposta sospensiva del deputato Mancini, oppugnata dal deputato La Farina e dal ministro suddetto — È approvato il voto motivato proposto dal deputato La Farina. — Risultamento della votazione per la Commissione della biblioteca.

La seduta è aperta all'una e tre quarti pomeridiane.

Il segretario **CAVALLINI** dà lettura del processo verbale della tornata precedente ed espone il seguente sunto di petizioni:

6671. Il Consiglio d'amministrazione della società della strada ferrata da Tornavento a Sesto Calende avendo chiesto d'essere esonerata dal pagamento della metà del dazio d'entrata dei raii stati adoperati per l'armamento di quella ferrovia, ed il Ministero, udito il Consiglio di Stato, avendo risposto che il potere esecutivo non poteva annuire a tale domanda, si rivolge alla Camera perchè voglia prenderla in considerazione.

6672. I consiglieri comunali e 220 abitanti del comune di Nurri, circondario di Lanusei, provincia di Cagliari, presentano una petizione identica a quella distinta col n° 6670.

(Il deputato Turati presta il giuramento.)

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. L'avvocato Giovanni Piacentini fa omaggio alla Camera d'un suo opuscolo *Sui Codici penali sardo ed austriaco*. Egli ne offre un numero sufficiente di copie per essere distribuite a ciascun deputato.

Così pure i signori cavaliere Paolo Trompeo, compilatore, e l'editore cavaliere Botta, fanno omaggio alla Camera del secondo volume degli *Atti del Parlamento Subalpino*.

Sarà deposto alla biblioteca della Camera, e si ringrazieranno anche i signori donatori.

Il deputato Ruffini, comandante la scuola militare di Modena, chiede alla Camera un congedo di quindici giorni, a motivo delle sue occupazioni stringenti pel riordinamento ed il buon andamento di quella scuola militare.

Se non vi sono osservazioni in contrario, s'intenderà accordato il congedo di 15 giorni.

Il sindaco della città di Torino scrive:

« La funzione religiosa per la ricorrenza del XII anniversario dello Statuto avrà luogo, a termini della legge 5 maggio 1851, domenica 13 dell'andante mese, alle ore 10 antimeridiane, sotto il peristilio della chiesa della Gran Madre di Dio.

« Il sindaco sottoscritto si fa perciò dovere di pregare la S. V. Ill. a volersi compiacere di renderne partecipi i signori deputati, annunziando loro che vi sarà, come negli anni addietro, un apposito locale per tutti quelli che desiderassero intervenirevi.

« Egli pregiati in pari tempo di accennare alla S. V. Ill. che si terrà ad onore di ricevere nei palchi del municipio tutti quei signori deputati, i quali vorranno recarsi ad assistere alle corse dei cavalli che avranno luogo sulla piazza d'Armi nei giorni di domenica e martedì 13 e 15 corrente, alle ore 4 pomeridiane, ed alla regata stabilita farsi sul Po tra il real castello del Valentino ed il ponte di pietra, alle ore 2 pomeridiane del lunedì 14 stesso mese, pregandola a volervi destinare all'ingresso un'ora prima chi sia in grado di conoscere tutti gli onorevoli membri di cotesta Camera.

« Ad opportuna norma degli intervenienti occorre avvertire che il loggiato per le corse è situato a sinistra del palco reale, e quelli per la regata sono situati lateralmente al palco reale sul *quat* del Po a monte ed in prossimità del ponte in pietra.»

Secondo la consuetudine degli anni passati, per assistere ufficialmente alla funzione religiosa la Camera suole estrarre a sorte una deputazione, la quale, unita al seggio di Presidenza, interviene a questa funzione; riservando poi facoltà ai signori deputati che vogliono aggiungersi ad essa d'intervenirvi egualmente, e si spera nel maggior concorso possibile.

Negli anni scorsi la deputazione si costituiva in numero di nove; ora che la Camera si è fortunatamente ampliata d'assai, proporrei di costituirli in numero di 14, i quali si unirebbero alla Presidenza.

Se dunque non vi è osservazione in contrario, si procederà immediatamente all'estrazione a sorte di questa deputazione.

(Segue l'estrazione.)

La deputazione resta così composta:

Degiorgi — Allievi — Turati — Alasia — Fabrizi — Maggi — Chiapusso — Zanardelli — Rattazzi — Peloso — Macciò — Tonelli — Beltrami — Regnoli.

Preveggo la deputazione, la quale venne estratta per presentare a S. M. l'indirizzo in risposta al discorso della Corona, che la Maestà sua fece partecipare alla Presidenza che avrebbe ricevuta la deputazione domenica immediatamente dopo la funzione religiosa.

I membri della medesima sono quindi invitati a volersi trovare alla Camera nelle sale della Presidenza, immediatamente dopo questa funzione, onde recarsi a compiere questo dovere presso S. M.

Il deputato Sineo ha la parola sul processo verbale.

SINEO. Io ho ritirato il progetto di legge concernente la

circoscrizione di alcune Corti d'appello, non per le difficoltà che originariamente si affacciassero a tale progetto, che a mio avviso nessuna se ne poteva ragionevolmente opporre, ma per quelle che sopravvennero. Desidero che questo pensiero da me espresso sia inserito nel processo verbale.

CAVALLINI, segretario. Il processo verbale, come l'onorevole deputato Sineo ben sa, da parecchi anni a questa parte si suole stendere in modo che non contenga se non che le proposizioni dei diversi deputati e le deliberazioni della Camera; tutto al più, per incidenza, si accennano le ragioni principali che si adducono dai varii deputati; e ciò per la ragione semplicissima che il discorso intiero si contiene nel rendiconto stampato della Camera.

Il verbale del giorno d'oggi accenna alle ragioni per cui l'onorevole deputato Sineo ha ritirato la sua proposta; non entra a specificarle queste ragioni, ma dice unicamente in genere che per le difficoltà che si opporrebbero all'accettazione della medesima, egli ha creduto bene di ritirarla.

Crederci quindi in questa parte il processo verbale sia esatto. Ciò non ostante io sono ben lieto che nel processo verbale d'oggi, inserendosi questi schiarimenti, risulti del desiderio del deputato Sineo, che appaia il motivo speciale per cui ha ritirato la sua proposta.

SINEO. Io non ho inteso fare nessun rimprovero relativamente all'esattezza del verbale; solo io desiderava che fosse tolto qualunque equivoco circa il motivo per cui ho ritirato la mia proposta.

PRESIDENTE. Se ne terrà conto nel verbale di quest'oggi.

Intanto, la Camera essendo in numero, metterò ai voti la approvazione del verbale letto oggi, non che di quelli delle tre sedute precedenti, i quali non furono approvati non essendosi la Camera trovata in numero.

Se non vi è osservazione in contrario, s'intenderanno approvati in complesso, tanto il verbale testè letto, quanto i tre precedenti.

(Sono approvati.)

SANNA G. A. Prego la Camera che sia dichiarata d'urgenza la petizione, di cui testè si è letto il sunto, presentata sotto il n° 6672, al pari dell'altra del municipio d'Isili portante il n° 6670 che ieri l'altro fu presentata e che non potè essere dichiarata d'urgenza per mancanza del numero legale dei deputati presenti.

I motivi di urgenza si rilevano abbastanza dal contesto di esse petizioni, le quali fanno seguito a tante altre che furono inviate al Governo dopo la promulgazione della legge comunale, con cui si faceva una nuova circoscrizione dell'isola di Sardegna.

Dalla discussione che avrà luogo più tardi, la Camera resterà maggiormente convinta della necessità di dare soddisfazione ai richiami di quei petenti, e quindi insto perchè l'urgenza richiesta sia adottata.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni in contrario, s'intenderanno dichiarate d'urgenza le petizioni 6670 e 6672, presentate una dal comune d'Isili e l'altra dal comune di Nurri.

(Sono dichiarate d'urgenza.)

RINUNZIE.

PRESIDENTE. Nelle tornate precedenti si diede lettura di lettere colle quali alcuni deputati presentavano la loro rinunzia. La Camera non potè deliberare per non essere in numero legale. Una di queste rinunzie fu mandata dall'onore-

vole Salvagnoli, eletto nel collegio d'Empoli. Essendo egli stato elevato alla dignità di senatore, dichiara di rinunciare alla qualità di deputato.

Se non c'è osservazione in contrario, metterò ai voti questa rinuncia.

(È accettata.)

Così pure la Camera ha inteso lettura di una lettera di rinuncia inviata dai deputati Garibaldi e Laurenti-Roubaudi.

Metterò ai voti questa rinuncia.

(È accettata.)

Finalmente l'onorevole nostro collega Nicolò Tommaseo inviò la sua rinuncia per motivi esposti nella lettera che sto per leggere:

«L'accoglienza al nome mio fatta dal Parlamento mi fa sentire più vivo il dolore del non potere appartenere ad un Consesso illustre per uomini a quali essere annoverato sarebbe di per sé onore grande. Se le infermità mie non fossero, la riconoscenza e la brama di dimostrare a qualche modo il mio affetto all'Italia m'indurrebbero ad affrontare la taccia di presunzione accettando l'incarico non ostante la insufficienza mia. Prego la signoria vostra illustrissima degni significare alla Camera com'io reputi a consolazione e a premio elettissimo di quanto in mia vita ho non fatto ma desiderato di fare la sua cordiale benignità.»

Pongo ai voti questa rinuncia.

(È accettata.)

PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI LEGGE DEL MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA.

PRESIDENTE. Il signor ministro per l'istruzione pubblica ha facoltà di parlare.

MAMIANI, ministro per l'istruzione pubblica. Ho l'onore di sottoporre al giudizio ed alla deliberazione della Camera una proposta di legge per la promulgazione nelle provincie dell'Emilia della legge 13 novembre 1859 sulla pubblica istruzione. (V. vol. *Doc.*)

Similmente ho l'onore di sottoporre al vostro giudizio una proposta di legge che istituisce varii premii universitari; poi una proposta di modificazione alla legge del 13 novembre 1859 intorno ai presidi dei licei, ai direttori dei ginnasi, agli insegnanti nelle scuole minori e secondarie. Similmente una proposta di legge sui collegi a convitto per le fanciulle, e sulle scuole normali inferiori maschili e femminili. Finalmente una proposta di modificazione alla legge del 13 novembre 1859 intorno alla estensione del libero insegnamento, alla forma degli esami, e ai gradi ed onori accademici. (V. vol. *Doc.*)

PRESIDENTE. La Camera dà atto al signor ministro per l'istruzione pubblica della presentazione di questi disegni di legge, che verranno stampati e distribuiti agli uffizi.

PRESENTAZIONE DI DISEGNI DI LEGGE DEL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI.

DI CAVOUR C., ministro per gli affari esteri. Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge inteso ad autorizzare il Governo del Re a dare piena ed intera esecuzione al trattato concluso tra la Sardegna e la Francia il 24 marzo 1860, per la riunione delle provincie di Savoia e del circondario di Nizza. (V. vol. *Doc.*)

Ho pure l'onore di presentare un progetto di legge pel

quale il Governo è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione alla convenzione addizionale al trattato di commercio e di navigazione concluso a Berlino il 28 ottobre 1859 tra la Sardegna e lo Zollverein. (V. vol. *Doc.*)

PRESIDENTE. La Camera dà atto al signor ministro per gli affari esteri della presentazione di questi due progetti di legge, i quali saranno stampati e distribuiti.

PRESENTAZIONE DI QUATTRO DISEGNI DI LEGGE DEL MINISTRO PER LE FINANZE.

VEGEZZI, ministro per le finanze. Ho l'onore di deporre sul banco della Presidenza quattro progetti di legge relativi allo stanziamento di maggiori spese nel bilancio. Il primo riguarda la maggiore spesa per la mobilitazione della milizia nazionale pel 1859, il secondo opere di miglioramento ai molini demaniali di Carmagnola, il terzo riparazioni occorse al fabbricato dell'università di Cagliari, e finalmente il quarto ha tratto ad una aggiunta di spese resa necessaria pel servizio della pubblica sicurezza. (V. vol. *Doc.*)

PRESIDENTE. La Camera dà pure atto al signor ministro per le finanze della presentazione di questi progetti, i quali saranno stampati e distribuiti.

VERIFICAZIONE DI POTERI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la verifica dei poteri.

Invito dunque i signori relatori, i quali avessero relazioni in pronto, a voler venire alla ringhiera.

TIBALDI, relatore. Ho l'onore di riferire sopra l'elezione di Castelnuovo ne' Monti.

Questo collegio è diviso in tre sezioni, Castelnuovo nei Monti, Villaminazzo e Culagna.

Gl'inscritti sono 257; i votanti furono 90.

Il dottore G. B. Bottero ebbe 67 voti, il signor Monzani Cirillo 17.

Nessuno dei candidati ottenne la maggioranza legale: si dovette quindi passare allo squittinio di ballottaggio, nel quale il signor Bottero Giambattista ottenne 115 voti, ed il suo competitore Monzani dottor Cirillo ne ebbe 17.

Le operazioni furono regolari in due sezioni, ma in quella di Castelnuovo ne' Monti occorsero delle irregolarità, come risulta dalla protesta di cui do lettura.

«Il signor Bartolommeo Bucci, vecchio ottuagenario, è stato ammesso a votare, facendo scrivere il suo viglietto dal signor dottore Paolo Notari; e ciò perchè trovai affetto da fisica indisposizione a scrivere.

«Il signor Monzani dottor Feliciano, sul proposito d'aver ammesso a votare il signor elettore Bucci Bartolommeo, accordandogli un elettore di sua confidenza a scrivere la scheda, perchè affetto da fisica indisposizione, per la stessa ed identica ragione protesta contro la esclusione che l'ufficio ha pronunciato a danno del signor Giustiniano Ferrari debitamente iscritto nelle liste elettorali, il quale per fisica indisposizione trovavasi nell'eccezione di cui all'alinea secondo, articolo 81 della legge elettorale.

«L'ufficio, accettata la protesta del signor Monzani, risponde:

«Che prima di tutto non poteva rigorosamente il signor

Monzani far rivivere una quistione che fu risolta nel verbale del giorno 25 corrente, e di cui può e poteva egli pigliare piena cognizione. In secondo luogo fa osservare non sussistere l'allegata identità del caso fra le condizioni del signor Bartolommeo Bucci, e del signor Giustiniano Ferrari; poichè è provato non solo dal giudizio proferito dall'ufficio nel citato giorno 25, ma anche dalla confessione spontanea fatta dal nominato signor Giustiniano Ferrari dinanzi all'intero collegio che l'impedimento a scrivere non proveniva da difetto fisico, ma decisamente dal non sapere scrivere.

« Aggiunge poi che il signor Bartolommeo Bucci è notorio che sa fare il suo nome; ma che per paralisa, o più generalmente per difetto fisico, è difficoltà a farlo con chiarezza e precisione.

« Per le quali ragioni l'ufficio decretò inammissibile la protesta del signor Monzani.

« Il dottore Notari protesta contro la votazione fatta perchè

« 1° Il Ferrari Giustiniano era iscritto nelle liste passate in giudicato, e perciò manca all'ufficio degli scrutatori il diritto di escluderlo dalla votazione, qualunque fosse il modo tollerato dalla legge, del quale voleva far uso del diritto elettorale;

« 2° Perchè il manifesto del Comitato elettorale, anzi del presidente del medesimo, venne letto nella sala dell'adunanza dal presidente dell'ufficio degli scrutatori ad alta voce in modo da esercitare influenza sull'elezione, stando anche ai modi e termini portati dal medesimo, domandando perciò che sia unito al presente verbale per gli effetti di ragione;

« 3° È stato chiamato a votare ed ha effettivamente deposto il viglietto nell'urna Defloriani Felice del vivo Giuseppe, mentre il Consiglio comunale col verbale del 28 febbraio lo radiò dalle liste, ammettendo negli elettori il di lui padre Giuseppe, chiedendo in proposito unirsi copia del verbale comunicativo al presente.

« L'elettore dottore Venerio Storchi alla proposta contenuta al n° 2 emessa dal dottore Paolo Notari replica:

« 1° Che, lungi esso dottore Storchi dal volere entrare in discussione se realmente il manifesto letto nella pubblica seduta possa avere ingenerata nell'animo degli elettori audienti una diretta pressione, e lontano pure dal discutere sulla opportunità di quella lettura, lasciando alla saggezza della Camera dei deputati l'analogo giudizio, si limita a domandare atto che appena letto il manifesto medesimo, e sentita la verbale protesta già fin d'allora esternata dal dottore Notari, insorse saggiamente l'eccellentissimo signor dottore Domenico Merciadri, uno dei membri componenti l'ufficio definitivo, dichiarando ad alta voce e nella stessa sala di seduta che ogni elettore aveva perfetta libertà di dare il proprio voto all'uno o all'altro dei due candidati Bottero e Monzani, e che dietro tale avvertenza del prefato dottore Merciadri con eguale saggezza ed avvedutezza il signor presidente dell'ufficio definitivo dichiarò di mano in mano pure ad alta voce nell'atto di consegnare le schede in bianco a cadun elettore che il voto era libero o pel candidato dottore Giovanni Battista Bottero o pel signor Cirillo Monzani. Precauzioni che certamente distrussero quel qualunque prestigio che dall'onorevole preopinante eccellentissimo signor dottore Notari si volle attribuire al suindicato manifesto per dargli una pressione sugli elettori, e quindi una nullità di votazione.

« Conclude perchè l'ufficio definitivo rilasci testimoniale, » ecc.

L'ufficio, passando sopra le irregolarità notate nei primi paragrafi, credette che seria considerazione si meritasse il fatto riferito nel 5°, che cioè il presidente della sezione 1ª

di Castelnuovo ne' Monti, non curando che il suo ufficio era di serbare imparzialità verso i due candidati, avesse dato lettura di un manifesto, il quale era in vantaggio di uno dei due candidati. Però non credette opportuno di proporre per ciò l'annullazione dell'elezione per queste due principali ragioni. La prima è che in detta sezione, anche nel primo scrutinio, il dottore G. B. Bottero aveva ottenuto 43 voti, e 51 voti nella seconda, per cui si vede che l'opinione favorevole al signor Bottero era già determinata senza che la lettura del manifesto venisse ad influire sull'animo degli elettori. La seconda poi, e la più grave, si è che, togliendo anche tutti i voti che ebbe il dottore Bottero nella prima sezione, egli avrebbe ancora avuto la maggioranza. Per conseguenza l'ufficio vi propone per mio organo la convalidazione dell'elezione del dottore G. B. Bottero a deputato del collegio di Castelnuovo ne' Monti.

(La Camera approva.)

BERTEA, relatore. Collegio di Rimini.

Questo collegio si divide in due sezioni: Rimini e Verucchio. Totale degli elettori iscritti 575; votarono al primo scrutinio 258.

Il signor conte Salvoni Vincenzo riportò 216 voti, 16 furono dati al signor conte Sallustio Ferrari, 11 al signor conte Terenzio Mamiani, 7 al cavaliere Brighenti Maurizio; voti dispersi 7, schede nulle 1.

Il conte Salvoni Vincenzo fu perciò proclamato deputato del collegio di Rimini, siccome quegli che aveva nella prima votazione conseguito un numero di voti più che superiore a quello richiesto dalla legge; e siccome le operazioni elettorali si riconobbero regolarmente eseguite, nè d'altronde havvi osservazione in contrario, così in nome dell'ufficio IX mi ascrivo ad onore di proporre alla Camera la convalidazione della nomina del deputato di Rimini nella persona del conte Vincenzo Salvoni.

(La Camera approva.)

Collegio di San Damiano d'Asti.

A comporre il collegio di San Damiano d'Asti concorrono due sezioni: San Damiano e Costigliole, con un totale di 776 elettori.

Al primo scrutinio 213 voti furono dati al cavaliere Felice Mattei, 214 al conte Carlo Alfieri, 134 al signor Nicolini don Giovanni Battista; 50 schede furono dichiarate nulle, 2 voti andarono dispersi.

Al verbale della sezione principale va unita una protesta sottoscritta dall'elettore cavaliere Edoardo Olivero, colla quale, accennando che fra le schede attribuite al signor conte Carlo Alfieri ve ne esistessero di quelle mancanti del nome di battesimo, cioè *Carlo*, dimodochè quelle schede si potessero riferire tanto al padre che al figlio di quella famiglia, faceva istanza perchè fossero verificate le schede attribuite al conte Carlo Alfieri e che fossero giudicate dall'ufficio e che tale sua protesta ed istanza fosse unita ed inserita nel verbale.

L'ufficio della ricordata sezione dichiarava di non poter tener conto di quella protesta perchè non sussistesse in fatto l'irregolarità opposta dal signor Olivero, sia perchè non era nata contestazione di sorta sulle singole schede portanti il nome del conte Carlo Alfieri di Magliano, sia perchè l'ufficio stesso le aveva riconosciute sufficientemente indicate scrutandole ad una ad una secondo l'articolo 84 della legge. E giustamente, avvisa l'ufficio IX in cui nome ho l'onore di riferire, opinava e pronunciava l'ufficio elettorale il quale certamente non poteva apprezzare una protesta postuma allo scrutinio e contraria alle risultanze dello scrutinio stesso.

Laonde, siccome veruno dei candidati aveva riunito il numero di voti prefisso dalla legge per essere eletto alla prima votazione, si fece luogo alla seconda tra il cavaliere Felice Mattei ed il conte Carlo Alfieri, ed a questa concorsero 664 elettori, che si divisero con 557 voti al cavaliere Felice Mattei e 520 al conte Carlo Alfieri; due schede furono dichiarate nulle e cinque caddero in contestazione e vennero unite al verbale della sezione di San Damiano, previa dichiarazione per parte di quell'ufficio elettorale di averle ritenute valide.

Non si credette dall'ufficio IX necessario di fare una nuova analisi di quelle schede, perchè dalle medesime non poteva venir alterata la maggioranza relativa riportata dal cavaliere Felice Mattei; quindi esso venne proclamato deputato del collegio di San Damiano d'Asti.

Quando l'ufficio IX stava per recarsi ad esame la convalidazione di quest'elezione, il cavaliere Felice Mattei, in previsione di una possibile opposizione che potesse sorgere contro la medesima, faceva pervenire all'ufficio una memoria nella quale imprese a dimostrare per sommi capi che la sua qualità d'ingegnere direttore in capo delle costruzioni navali doveva assimilarsi ad un vero grado di ufficiale superiore della marina, e come tale conseguentemente egli fosse eleggibile a termini, se non erro, del numero 6 dell'articolo 97 della legge elettorale. Questa memoria è così concepita:

« Le regie patenti 16 gennaio 1816, inserite negli atti del Governo dicono: « L'ingegnere costruttore capo avrà il grado di ufficiale di vascello. » In detta tabella l'ingegnere costruttore capo è collocato in testa alle maestranze, corpo che è tutto composto d'uomini aventi gradi militari. Soggiunge poi che il regolamento marittimo militare, approvato con regie patenti 6 febbraio 1850, non parla del grado militare dell'ingegnere costruttore in capo, ma che agli articoli 8 e 9 della parte riguardante il genio navale è stabilita la disciplina militare tra superiori e subordinati in detto corpo, e la soggezione degli individui che vi appartengono ai tribunali militari. Nulla si trova nel regolamento che derogasse alla condizione militare dell'ingegnere costruttore in capo stabilita dalle regie patenti 16 gennaio 1816. Aggiunge ancora che il regio decreto 7 gennaio 1850 non contenesse parimenti alcuna disposizione che derogasse alle condizioni militari stabilite come sopra; che all'articolo 11 di detto regio decreto fosse determinato che nell'assegnamento delle pensioni di ritiro gli individui appartenenti al corpo del genio navale saranno considerati come impiegati civili; sembrando che quella provvidenza eccezionale sarebbe stata superflua se i suddetti individui non fossero stati per ogni altro riguardo considerati come impiegati militari. Dimostra poscia che sebbene i successivi Ministeri non avessero determinato il grado di ufficiale di vascello che a tenore delle regie patenti 16 gennaio 1816 va attribuito al direttore delle costruzioni navali, non pareva potersi rinvocare in dubbio che esso sia ufficiale superiore, essendo il medesimo per indennità di trasporto, e per ogni altro riguardo, trattato come capitano di vascello, e per istipendio come colonnello.

Bene si apponeva il signor cavaliere Felice Mattei nel dubbio che gli sorse circa la sua elezione, perchè non tardò a dichiararsi nel seno dell'ufficio IX una fortissima maggioranza contro la medesima. Una debolissima minoranza, ed a quella, debbo pur dirlo, si accostava la mia particolare opinione, non trovò ragione per la quale non dovesse riconoscersi nel cavaliere Felice Mattei il grado di vero ufficiale superiore di marina, e quindi considerarlo eleggibile e non compreso nell'eccezione contenuta nella legge elettorale.

Questa opinione della minoranza era fondata su ciò che

nella tabella inserita nel regolamento annesso al decreto 16 gennaio 1816, laddove sono classificate le maestranze a capo delle quali figura l'ingegnere costruttore in capo, vi sia un asterisco appunto corrispondente alla collocazione, direm così, del direttore in capo; al quale asterisco è dichiarato che l'ingegnere costruttore in capo aveva il grado d'ufficiale di vascello. Ciò posto, la questione rimaneva semplificata; si trattava semplicemente di esaminare se questo grado di ufficiale fosse superiore od inferiore. Nessuna disposizione in quella legge 1816, nè alcun'altra posteriore veniva ad illuminare l'ufficio per poter trovare testualmente la classificazione di questi uffiziali costruttori in capo. La minoranza riponeva gli elementi di questo esame nei vantaggi materiali, nelle onorificenze che andassero congiunte al grado medesimo, e confrontando quindi lo stipendio accordato all'ingegnere costruttore in capo col diritto che egli ha di sedere, quando si trova a bordo, alla mensa del comandante di vascello; coll'esser egli subordinato al solo ammiraglio, come stabiliscono le stesse patenti 1850; coll'uniforme essenzialmente militare e particolare del corpo del genio navale in correlazione a quello del corpo di marina; cogli onori a bordo che gli sono attribuiti dall'art. 24 delle stesse patenti, e finalmente col diritto che egli ha di far parte del Consiglio d'ammiragliato, e di avervi un posto distinto, se non erro alla sinistra dell'ammiraglio, presidente del Consiglio, la minoranza era indotta a non trovare ragione per cui si avesse ad annullare l'elezione del cavaliere Mattei.

Ma non così la pensava la maggioranza, la quale recava i seguenti argomenti.

Anzitutto, diceva, voi ricorrete alla teoria sempre dannosa delle assimilazioni; perocchè la dichiarazione fatta nelle patenti del 16 gennaio 1816, che il direttore costruttore abbia il grado di ufficiale, implica una semplice assimilazione del grado che egli realmente non veste, ma che sia solo sotto il rapporto dell'assimilazione, dell'equiparazione che si debba considerare come grado militare. Si disse, in secondo luogo, che nel linguaggio ordinario la parola *ufficiale* si riferisce più sovente al semplice tenente, al sottotenente, e non mai al capitano, e che quindi siccome, nel caso concreto, per essere ufficiale superiore nella marina è necessario essere almeno capitano di fregata o capitano di vascello in 2°, dicevano che, se la legge avesse voluto dare questo grado all'ingegnere capo costruttore, si sarebbe servita della parola *capitano* e non della parola *ufficiale*.

Si diceva in terzo luogo che il principio dominante nella legge elettorale si è l'esclusione degli impiegati; che quindi, trattandosi di applicare una esclusione, dovevasi quella strettamente interpretare.

In quarto luogo si osservava come l'art. 11 del decreto 7 gennaio 1850, parlando dei diritti che sono attribuiti all'ingegnere costruttore capo ed agli ingegneri a lui subordinati in occasione delle pensioni di ritiro, dichiarasse espressamente che essi sarebbero per tal titolo considerati come impiegati civili, e che per conseguenza sarebbe loro applicata la regia patente del 1855.

Per ultimo si avvertiva che la legge elettorale, mentre dichiara eleggibili gli uffiziali superiori di terra e di mare, stabilisce che essi non siano eleggibili nel distretto in cui esercitassero un comando. Ora, siccome l'ingegnere in capo non esercita realmente verun comando in nessun luogo, ne deriva che questo genere di impiegati non è di quelli di cui parla il citato articolo della legge elettorale.

Per queste ragioni l'ufficio IX mi incaricava di proporvi l'annullamento di questa elezione.

RICCI GIOVANNI. Domando la parola.

Se ho bene inteso le parole del signor relatore, parrebbe che la maggioranza dell'ufficio IX abbia conchiuso per l'annullamento dell'elezione del cavaliere Mattei per la ragione che non avrebbe il grado di ufficiale superiore nella regia marina. A questo riguardo io credo che la Camera potrà ritenere quale sia la vera posizione di cui gode questo impiegato nel corpo della marina se porrà mente ch'egli è indipendente assolutamente nelle sue attribuzioni; che ha una specialità di somma importanza, quale è la direzione delle costruzioni navali; che siede in tutti i Consigli e vi ha la posizione corrispondente a quella di capitano di vascello, vale a dire di colonnello; che finalmente ha paga di colonnello e tutte le onorificenze di questo grado. Nel regio decreto del 1816 è detto che egli avrà il grado di ufficiale di vascello.

Ora noi abbiamo dei precedenti che militano a suo favore.

Il cavaliere Briga, ingegnere costruttore anteriormente a lui, era capitano di fregata. Se il Ministero non determinò in modo assoluto nel brevetto qual grado egli avesse nella marina regia, si può in certo qual modo desumere, e ragionevolmente, dal posto che occupa nel corpo.

Quindi a me pare ch'egli possa essere compreso fra gli ufficiali superiori di terra e di mare eleggibili, a termini dell'articolo 97 della legge elettorale.

Per queste ragioni io spero che la Camera, contrariamente alle conclusioni della Commissione, vorrà approvare la elezione a deputato del cavaliere Mattei.

COTTA-RAMUSINO. Io credo di dover sostenere le conclusioni dell'ufficio IX e quindi l'annullamento della elezione.

Quando si tratta di definire la quistione se un impiegato sia ammissibile o no nella Camera, noi dobbiamo attenerci strettamente al disposto della legge elettorale.

Ora l'articolo 97 della stessa legge in termini chiarissimi esclude dalla deputazione tutti i funzionari aventi uno stipendio sul bilancio dello Stato, ad eccezione di alcuni. Vediamo ora se fra gli impiegati eccettuati in quest'articolo vi sia eziandio l'ingegnere costruttore in capo.

Questo non c'è. Ma chi vuol sostenere la validità della elezione del signor Mattei dice che il medesimo ha un grado superiore nell'armata e che conseguentemente, a termini del numero 6° dell'articolo 97, deve ritenersi eleggibile.

Anzi tutto io debbo osservare che la legge dice unicamente che l'ingegnere costruttore in capo avrà il grado di ufficiale, ma non determina se questo grado sia superiore o inferiore; anzi se dobbiamo stare a quello che si pratica ordinariamente, dobbiamo ritenere che a termini del disposto di questo regio decreto con cui è accordato il grado di ufficiale all'ingegnere costruttore in capo, dobbiamo ritenere, dico, che questo grado abbia a considerarsi come inferiore e non superiore, poichè quando si tratta di gradi superiori ordinariamente hanno una denominazione propria. E ciò specialmente nella marina in cui il grado superiore è distinto col nome speciale di capitano di vascello.

Ma v'ha di più. Io ritengo che, quand'anche si volesse ammettere che all'ingegnere Mattei competesse il grado di capitano di vascello, ciò non ostante non potrebbe ritenersi eleggibile, poichè, a termini del disposto dell'articolo 97, secondo me non basta che un individuo abbia il semplice grado, il semplice titolo di ufficiale superiore, ma è necessario che effettivamente eserciti la carica inerente al grado; quando noi dietro il semplice grado che ha un individuo volessimo ammettere funzionari pubblici che per ragione della carica che esercitano non sarebbero ammissibili, con questo sistema facilmente verremmo a rendere la regola generale, dell'esclu-

sione degli impiegati un'eccezione, poichè sappiamo che molti e molti funzionari pubblici, i quali assolutamente non sono eleggibili, avrebbero però dei titoli e gradi per cui, secondo il sistema sostenuto dalla parte avversaria, si dovrebbero ammettere.

A cagion d'esempio noi non possiamo ignorare che a taluni intendenti è accordato il titolo e grado di consigliere d'appello, e per questo dovremo noi ritenere che in forza di questo titolo e grado possano essere ammessi nella Camera questi intendenti? Io credo di no.

Del resto, o signori, è cosa assolutamente certa che il signor ingegnere Mattei occupa una carica nella quale non è ammissibile; solo vi può essere un lontanissimo dubbio che il medesimo, in forza di quel grado che per altro non è specificato dalla legge, possa a termine dell'articolo 97 essere ammesso. Ma dietro questo lontanissimo dubbio, ammetteremo noi nella Camera una persona che per altre qualità ond'è investita dee sostanzialmente essere esclusa?

Prego la Camera d'andare a rilento nell'ammettere impiegati. Nessuno ignora che l'introduzione degli impiegati nella Camera non vuol essere molto promossa; che anzi non esito ad esternare il desiderio che, quando si venisse a toccar nuovamente la legge elettorale, tutti indistintamente gli impiegati abbiano ad essere esclusi dalla deputazione, poichè ritengo che un impiegato ha l'obbligo imprescindibile di soddisfare al proprio dovere, e volendo soddisfare a questo dovere è impossibile che attenda a quelli che sono inerenti alla qualità di deputato.

Per tutte queste considerazioni io appoggio le conclusioni dell'ufficio.

DICAVOUR C., presidente del Consiglio. Non seguirò l'onorevole preopinante nel campo della teoria, e non esaminerò se sia opportuna o no l'ammissione degli impiegati nel seno del Parlamento. Mi restringerò alla questione che occupa di presente la Camera, alla questione cioè di sapere se il signor ingegnere Mattei sia o no eleggibile.

La questione dell'interpretazione letterale della legge è stata, mi pare, a sufficienza trattata dall'onorevole relatore che espose con somma imparzialità e l'opinione posta in campo dalla maggioranza e quella propugnata dalla minoranza del IX ufficio intorno all'eleggibilità del predetto candidato. Starò pago ad esaminare la questione colla scorta dello spirito da cui la legge è informata.

All'articolo 97 della legge elettorale vengono indicati quali sono i funzionari che possono aspirare ad essere ammessi nella Camera. Se voi esaminate quest'articolo, vedrete che il legislatore ha inteso aprire le porte del Parlamento a tutti i funzionari che occupano il primo rango della propria carriera; ha voluto che il Parlamento potesse approfittare dei lumi e dell'esperienza di coloro i quali sono riconosciuti riunire al più alto grado queste doti.

Non parlo dei ministri, perchè la loro presenza alla Camera è quasi una necessità; ma se passiamo a rassegna i varii ordini governativi, noi vediamo che nell'amministrativo la legge ammette i consiglieri di Stato; nel giudiziario, i presidenti ed i membri delle Corti superiori, non che i segretari generali, i quali pure hanno raggiunto il più alto gradino nella carriera amministrativa; quanto all'esercito ed all'armata, sono ammessi gli ufficiali superiori; quanto alle carriere tecniche, ammette quelli che hanno raggiunto il grado superiore del proprio impiego, come i membri del Consiglio superiore della pubblica istruzione; per l'ordine insegnante, i membri del Consiglio superiore di sanità, onde aprire una porta, io suppongo, a quelli che, professando l'arte sanitaria, occupano

pure pubbliche funzioni; rispetto poi agl'ingegneri, essa ammette i membri del Consiglio permanente di ponti e strade e del Consiglio delle miniere.

Ora, il signor Mattei occupa egli un posto meno importante, meno elevato degl'ispettori del Congresso permanente di ponti e strade, o del Consiglio delle miniere? No, certamente; dappoichè, se noi vogliamo misurare la sua condizione dallo stipendio, egli l'ha eguale, forse superiore ancora, a quello degli ispettori delle miniere ed a quello dei membri del Congresso permanente: se badiamo poi alla gerarchia, egli è salito al più alto grado della sua carriera, essendo ingegnere-capo delle costruzioni navali, e per quanto tempo continui ancora, come spero che continuerà ancora lungamente a prestare utili servizi alla marina, non può aspirare ad un altro grado. Dunque ha raggiunto l'apice della scala sulla quale saliva.

Io credo quindi che se voi volete procedere per via di assimilazione, come avete fatto in varie altre circostanze, dovete assimilare il signor Mattei o agli ufficiali di marina, o agl'ingegneri. Come ufficiale di marina ha il grado e le onorificenze di capitano di vascello; come ingegnere ha la paga e la qualità uguali a quelle dei membri del Congresso permanente di ponti e strade e del Consiglio delle miniere.

La Camera in materia di elezioni giudica piuttosto come giurato che come magistrato; quindi deve attenersi più allo spirito che non alla lettera della legge. Essa poi, se volesse ammettere in modo generale i principii dell'onorevole preopinante, che non sia cioè opportuna la presenza alla Camera dei pubblici funzionari, dovrebbe fare qualche eccezione per le persone tecniche, e questa eccezione sarebbe tanto più appropriata e conveniente quando si trattasse di una parte tecnica che non è conosciuta se non dai regii funzionari.

Io capisco che quelli che professano le opinioni dell'onorevole preopinante vogliano escludere tutti i magistrati, perchè reputano sufficienti nelle questioni legali i lumi che possono spargere i giurisperiti, di cui la Camera conta buon numero; capisco che si vogliano escludere i consiglieri di Stato, perchè vi sono degli amministratori di comuni importanti e di ampie provincie; capisco che si vogliano escludere i segretari generali dei Ministeri, poichè, se non vi sono dei segretari in attività, vi sono nel Parlamento di quelli che hanno coperto quell'impiego; capirei meno l'esclusione assoluta di tutti gli ufficiali di terra e di mare; ma si può anche ammettere fino ad un certo segno, perchè la Camera conta ufficiali in ritiro che sono esperti nelle materie militari e nelle navali; ammetterei ancora che si escludessero gli ispettori del genio civile, perchè degli ingegneri liberi ve ne sono dei distintissimi che possono essere membri del Parlamento; ma se escludete in modo assoluto e reciso gli ingegneri costruttori di navi, sopra le quistioni marittime, o signori, voi non potrete aver ricorso ai lumi di verun membro del Parlamento, poichè questo, permettete che io lo dica, è una specialità, nello stretto senso della parola. Si contano nel nostro paese varii costruttori distinti di navi mercantili, ma questi non sono atti a dare un parere fondato sopra le questioni di certe costruzioni navali; epperò, coll'escludere ricisamente il capo del servizio di costruzione navale marittima, voi escludete dal seno della Camera la sola persona che su questo argomento così interessante sia in condizione di somministrare dei lumi.

Io vado quindi convinto che se voi badate allo spirito della legge troverete che il cavaliere Mattei possa essere ammesso come membro nel Parlamento. Che se poi badate alle conseguenze dell'atto, riconoscerete che la sua ammissione nella Camera non può a meno di tornar giovevole alle discussioni

a cui certamente daranno luogo gli ordinamenti marittimi che si avranno a trattare.

Per questi motivi io pregherei la Camera a voler adottare le conclusioni della minoranza dell'ufficio, e dichiarare valida l'elezione del collegio di S. Damiano d'Asti.

IL PRESIDENTE. Il deputato Ara parla in favore della validità dell'elezione?

ARA. In favore.

IL PRESIDENTE. Allora do la parola al deputato Cotta-Ramusino.

COTTA-RAMUSINO. La cedo al deputato Mellana.

MELLANA. L'onorevole presidente del Consiglio ben si avvide che non si poteva sostenere la tesi tal quale era stata appoggiata dall'onorevole preopinante e dalla minoranza dell'ufficio. Per ammettere con ragione la tesi che sostengono i nostri avversari bisognerebbe essere in Turchia, o che fosse presso di noi in vigore la legge di quel paese, che chiamasi, se non erro, del *Tachin*, in forza della quale si regola tutta la gradazione degli impieghi civili da quella dei militari. Da noi la similitudine degli impiegati civili a quelli che appartengono all'esercito od all'armata non è per altro che per stabilire la disciplina che vi debba essere nel corpo cui i primi pure appartengono. Se vediamo i cappellani, i chirurghi, e tutti quelli addetti in qualche modo all'esercito equiparati nel grado agli ufficiali, questo si è fatto per la necessità di stabilire la disciplina militare; ma con ciò nessuno mai potrà sostenere che il cappellano, il chirurgo e simili impiegati facciano, nello stretto senso della parola, parte dell'esercito militare, e che questi sieno contemplati nell'articolo della legge elettorale sul quale discutiamo.

L'onorevole presidente del Consiglio, vedendo non potersi appoggiare sull'articolo di legge, venne fuori quasi discutendo su di una legge da stabilirsi più che sulla legge esistente. Poi venne enunciato di una teoria alquanto pericolosa, quella cioè che la Camera in occasione di elezioni voti come giurato, anzichè come legista.

Io credo si possa combattere questo principio, in quanto che nelle elezioni vi sono e diritti acquisiti e diritti individuali delle persone di cui si tratta, quindi non è lecito sempre dare al nostro voto un'impronta di partito.

Se ciò è vero nella generalità dei casi, è poi più strettamente da eseguirsi là dove si tratti delle elezioni degli impiegati: in esse bisogna stare nei più stretti limiti della legge. Appunto perchè la legge fissa il numero preciso degl'impiegati che possono sedere in questo Parlamento, noi non possiamo appianare la via a quelli che sono esclusi dalla legge, in danno degli altri che o sono o potranno essere eletti.

Sosteneva il presidente del Consiglio che dalla legge sono stati ammessi tutti gl'impiegati i quali sono all'apice della loro carriera, dicendo, per esempio, che la legge, in vista della necessità sempre sentita in Parlamento della presenza delle persone tecniche, ammetteva i membri dei Consigli superiori e permanenti; e conchiudeva non poter intendere come abbia potuto escludere un ingegnere delle costruzioni navali. Io rispondo che non sta a noi il sindacare se la legge abbia bene o male stabilito; ma, se dobbiamo ricercare la ragione che possa aver dettata una tale disposizione, facilmente si vedrà che il legislatore, nel dettare esclusioni ed ammissioni alla Camera, si mostrò preoccupato soprattutto del pensiero che il deputato debba portare tutta l'opera sua ai lavori del Parlamento, e che si erano pel passato lamentati gravi inconvenienti per parte di coloro che dovevano lasciare gli uffici del loro impiego per adempiere a quelli di deputato; si vide che nell'alternativa di dover scegliere abili persone che potessero por-

are i loro lumi al Parlamento, il legislatore le prescelse in quell'ordine di impiegati i quali, per la natura del loro ufficio, o pel luogo di loro ordinaria residenza, poterono, senza detrimento e dell'uno e dell'altro loro dovere, sedere in Parlamento.

Quindi io credo che il costruttore navale, ancorchè si possa assimilare in grado, in merito ed in lumi a quelli che seggono nel Consiglio permanente, si è prescelto di far luogo a questi anzichè a quelli che debbono avere la loro sede lungi dal luogo ove siede il Parlamento medesimo. Ecco la ragione, io dico, che posso desumere abbia guidato il legislatore in questa esclusione, ma sostengo che non è questione di vedere come doveva, o come dovrebbe regolarsi in avvenire il legislatore: la legge, quale essa è, stabilisce fuori di dubbio che l'impiegato, del quale si tratta, non può sedere in Parlamento, e in caso contrario, applicando la legge, ne verrebbe danno ad altri impiegati che vennero o possono in avvenire essere eletti a deputati. E difatti, se si dovesse addivenire all'estrazione a sorte, quale giustizia sarebbe questa che dovesse sortire uno che dalla legge è apertamente chiamato a sedere in Parlamento, perchè noi facendola da legislatori, anzichè applicare la legge, avremmo aperto ingiustamente la via ad un impiegato che la legge escludeva?

ARA. Nel principio di questa Legislatura se io avessi dovuto emettere il mio voto relativamente alla nomina del signor Mattei a deputato, dichiaro apertamente che l'avrei dato negativo. Avrei negato il mio voto all'ammissione del signor Mattei intendendo d'attenermi al letterale disposto della legge elettorale. La legge elettorale non ha stabilito che dei casi eccezionali, e non trovando io il signor Mattei compreso nei casi eccezionali, avrei, come ho detto, negato il mio voto a che sedesse nel Parlamento. Ma, dal momento in cui in questa stessa Legislatura, dagli stessi amici dell'onorevole signor Mellana si è fatto adottare dal Parlamento il sistema contrario, cioè quello di ammettere l'assimilazione, da quel momento io dichiaro che almeno in questa Legislatura io credo di dover adottare e seguire il precedente di ammettere per assimilazione il signor Mattei al Parlamento.

Non v'ha dubbio che in materia d'interpretazione non vi sono che due modi, o stare nel senso stretto, o al contrario nel senso estensivo. Stando al senso stretto e letterale, certamente non troviamo nell'articolo 97, nè nei paragrafi di questo articolo, ch'è indicato nell'eccezione il capo costruttore navale. Ma, io ripeto, dal momento che si è voluto ammettere l'assimilazione, bisogna non più fare una questione di diritto, ma bisogna fare una questione di fatto, bisogna esaminare se il signor Mattei possa o non essere assimilato a quelli i quali sono annoverati nell'articolo 97.

Ora, da quanto ho potuto udire, dal concetto che mi sono formato, non si può sostenere in fatto che il signor Mattei non possa essere assimilato a quelli i quali hanno i requisiti per essere ammessi in questa Camera. Come si fa a riconoscere per assimilazione chi ha o non ha il grado per essere ammesso al Parlamento? Non si può riconoscere salvo che esaminando prima di tutto lo stipendio, esaminando poi anche il grado che tiene nella gerarchia d'impiegato. Ora, da quanto ho udito nella lucida relazione del signor Berthele, mi pare essermi fatto il concetto chiaro che il signor Mattei ha lo stipendio di colonnello, che ha il grado, gli onori che sono attribuiti ai colonnelli, anche quando si trova nei Congressi marittimi.

Dunque, io dico, per assimilazione mi pare che il signor Mattei debba avere gli stessi diritti che hanno i colonnelli militari. Una sola eccezione venne fatta, e fu fatta piuttosto per teoria generica che per applicazione di legge, che è quella

dell'onorevole Cotta-Ramusino: che non debba essere la Camera troppo tenera nell'ammettere impiegati al Parlamento. Vi è poi l'eccezione fatta dall'onorevole Mellana: che, trattandosi di costruttore navale, stia meglio all'arsenale marittimo che al Parlamento. Io rispondo specialmente all'osservazione dell'onorevole Mellana, perchè in quanto a quella dell'onorevole Cotta-Ramusino credo abbia ampiamente risposto l'onorevole presidente del Consiglio. Io rispondo al signor Mellana, che non si tratta di costruttore materiale, si tratta di un capo di costruzioni. Ora a Parigi sta il capo di costruzioni navali di Francia; esso dà le direzioni opportune, e si reca sulle località sol quando lo crede necessario. Ora io credo che, trattandosi del capo delle costruzioni navali del nostro Stato, possa da Torino, massime colla facilità che ci è per portarsi a Genova, dare tutte le direzioni necessarie perchè le cose vadano bene, senza dover dimorare permanente dove esiste l'arsenale marittimo.

Del resto noi dobbiamo applicare la legge. Dal momento che siamo entrati nel senso dell'assimilazione, io non veggio motivo perchè, essendo stato ammesso il signor direttore Bo per assimilazione ed il signor Demaria, e si è estesa in questo modo la legge, debba essere escluso il signor Mattei.

COTTA-RAMUSINO. Alle osservazioni fatte dall'onorevole presidente del Consiglio de' ministri ha già risposto il mio amico Mellana. Solo a me occorre, a scanso di equivoco, di fare una dichiarazione, ed è che, nel sostenere le conclusioni dell'ufficio per l'annullamento di questa elezione, non ebbi altro intendimento fuor quello che fosse rettamente interpretata la legge, e non già che prevalesse una mia opinione particolare. Piuttosto mi tratterò a rispondere a quanto disse l'onorevole Ara.

L'onorevole preopinante, secondo me, cadde in un errore, dicendo che la Camera, nel deliberare intorno agli onorevoli deputati Bo, Demaria e Coppino, gli abbia ammessi in forza di un'assimilazione. Questa non è la questione che fu in allora decisa dalla Camera, poichè trattavasi allora di stabilire se, occupando un individuo diverse cariche, di cui una lo rendesse eleggibile e l'altra no, si dovesse egli ritenere per eleggibile, non ostante l'altra per la quale dovrebbe essere escluso dalla deputazione.

Secondo me, i casi sono affatto differenti: riguardo all'elezione dei professori Bo, Demaria, Coppino, vi è il fatto che questi individui, oltre di una carica per la quale non potrebbero essere eleggibili, ne occupano un'altra per la quale assolutamente debbono essere considerati come ammissibili alla deputazione. Invece riguardo al signor Mattei la cosa è ben diversa. Il signor Mattei occupa la carica d'ingegnere costruttore in capo. Questa carica non la vediamo in verun modo contemplata nell'articolo 97 della legge elettorale; conseguentemente per questa carica egli si deve ritenere escluso dalla deputazione.

Ma, si dice, quest'ingegnere Mattei ha un grado militare. Anzi tutto questo grado è superiore o no? La legge stabilisce unicamente che l'ingegnere costruttore in capo ha grado di ufficiale, ma senza punto specificare se questo grado sia superiore od inferiore. Nè vale opporre che il grado d'ingegnere costruttore in capo sia un grado superiore e l'asserire ch'egli ha stipendio e onori uguali agli ufficiali superiori, poichè lo stipendio non è dato in forza del grado, ma in forza delle funzioni speciali esercitate; e quanto agli onori l'onorevole Ara non ignora che, per esempio, gl'intendenti hanno in molte circostanze onori ben maggiori di quanti ne abbia un maggiore d'armata, nè tuttavia potrà con ciò sostenersi che gli intendenti possano essere eletti.

Se poi dovessimo prestare attenzione solamente al grado maggiore o minore per giudicare delle eleggibilità, io chiederei perchè si escluderebbero i governatori ed i consiglieri della Corte dei conti. Crede l'onorevole Ara che il grado di quelli sia inferiore ai segretari generali del Ministero, che il consigliere della Corte de' conti sia inferiore in grado al consigliere della Corte d'appello? Al contrario, per questi ultimi, abbiamo uno speciale articolo di legge che li assimila ai consiglieri di cassazione.

Ciò stante, siccome vedo troppo pericoloso il sistema delle assimilazioni, specialmente quando si tratta di ammettere impiegati alla Camera, credo di dover insistere nell'opinione che l'elezione del signor Mattei debba annullarsi.

CHIAVES. Io ho avuto l'onore di sostenere dinanzi a questa Camera in due distinti casi la teoria dell'assimilazione d'un impiego ad un altro per rendere l'impiegato eleggibile; ho quindi chiesta la parola quando l'onorevole Ara sembrava sostenere esservi precedenti che vietino alla Camera di accogliere le conclusioni dell'ufficio. Quei precedenti, a parer mio, non esistono e quei casi nulla han che fare col caso presente. Quindi io credo possano le conclusioni dell'ufficio venire accolte senza che per nulla la Camera contraddica al suo giudicato.

Allora si era sostenuta questa teoria, che credo incontestabile, che l'assimilazione in materia elettorale allora vuol essere ammessa quando trattasi di assimilazione per cui la legge abbia una disposizione non altrimenti che dichiarativa, quando cioè l'ufficio dell'impiegato a cui è attribuita qualità di altro impiegato sia affatto consentaneo e direi identico con quello il cui grado gli è attribuito; allora questa assimilazione può, a mio avviso, senza pericolo ammettersi in materia di eleggibilità. Quando però la disposizione, la quale attribuisce ad un impiegato il grado di un altro, sia meramente attributiva, in quanto che supponga in questo impiegato ciò che realmente in lui non è, in questo caso in materia di eleggibilità io crederei pericolosissimo lo ammettere questa teoria; imperocchè si potrebbero in tal caso commettere i più manifesti assurdi, come già alcuni onorevoli preopinanti hanno osservato.

Ora quando si consideri l'onorevole ingegnere Mattei come ufficiale di marina, come lo considerava l'onorevole presidente del Consiglio, io non potrei ammettere questa assimilazione, perchè quando a questo ingegnere delle costruzioni si attribuisce la qualità di ufficiale di marina, è evidente per me che questa disposizione di legge è attributiva e non soltanto dichiarativa.

Considerato poi come ingegnere, non so come l'importanza che egli abbia come ingegnere delle costruzioni navali possa esser titolo di pareggiamento a tutti quelli ingegneri che a tenore della legge vengono dichiarati eleggibili.

Sarebbe questo un mettersi addirittura fuori della legge, e non saprei più perchè, a cagion d'esempio, vista l'importanza dell'ufficio, non si dovesse dichiarare eleggibile il direttore del debito pubblico, che è pure un ramo importantissimo della amministrazione in confronto con altri uffizi amministrativi che pur conservano l'eleggibilità; non saprei perchè l'avvocato fiscale generale, che è pure qualche cosa nell'ordine giudiziario di più che un consigliere di appello, si dovrebbe dire ineleggibile.

Ma il presidente del Consiglio diceva che sembrerebbe troppo evidente la utilità di avere un distinto impiegato di questa natura in seno al Parlamento, perchè si potrebbero avere così quei maggiori e speciali lumi, di cui la mancanza del medesimo ci priva.

Ma, signori, gli impiegati sono per mezzo del Ministero sino ad un certo punto agli ordini della Camera per poter somministrare alla medesima tutti quei maggiori e speciali lumi di cui possa ella abbisognare nella risoluzione di una quistione.

Allorquando una Commissione od un ufficio avrà d'uopo di questi lumi maggiori e speciali potrà fare invito al Ministero a procurare che questi vengano somministrati alla discussione.

Quindi è che questo inconveniente per me non sussiste.

Vero è, o signori, ed in ciò sono d'accordo coll'onorevole presidente del Consiglio, che noi giudichiamo come giurati, e di ciò mi rallegro poichè vedo che, se la Camera in principio di questa Sessione ha creduto di allargare un poco la mano nell'ammissione degli impiegati, sembra che ora si accordi nella necessità di restringerla anche un poco, e dico ch'io mi rallegro, non perchè ciò accada relativamente all'ingegnere Mattei, che confesso nel mio particolare di deplorare non faccia parte di questo Consesso, perchè so essere persona di merito distintissimo, ma me ne rallegro perchè penso che allorquando ritorneranno anche nella verificaione dei poteri in questa Sessione delle quistioni (le quali non si possono nemmeno dire risolte in diritto, ma risolte solo in fatto) si potrà ritornare sopra le medesime, e la Camera, giudicando come giurato e tenuto conto del numero degli impiegati stessi i quali già vi si trovano ammessi, potrà dire forse alcunchè di diverso ed anzi di contrario a quanto sembrò consentire con alcune delle votazioni precedenti.

Queste sono le considerazioni per le quali sostengo il voto dell'ufficio.

GASTALDETTI. Io ho chiesta la parola per dichiarare che credo eleggibile l'ingegnere Mattei.

Nè questo mio convincimento è scemato dagli argomenti che furono addotti da chi difendeva l'opinione contraria.

Anch'io convengo che sarebbe pericoloso e avverso alla nuova legge elettorale il principio della assimilazione e della equipollenza. Con questo principio sarebbe facilmente delusa la sincera applicazione della nuova legge sulla esclusione dall'ufficio di deputato degli impiegati stipendiati dallo Stato e non compresi in certe e determinate categorie.

Non è quindi con questo principio della assimilazione che io intendo di difendere l'elezione dell'ingegnere Mattei.

Da questa difesa poi non mi ritrae, debbo dichiararlo anzi tutto, la ragione addotta dall'onorevole deputato Mellana; se questa ragione avesse fondamento, non saprei come l'onorevole Mellana potrebbe difendere molte delle categorie d'impiegati i quali sono senza dubbio ammessi a sedere nella Camera. Se fosse stato nei consigli del legislatore il far sì che solo potessero essere ammessi nel Parlamento quegli impiegati i quali per ragione d'ufficio non dovessero star lontani dalla sua sede, in verità non saprei vedere come tra gli ammissibili all'ufficio di deputato possano essere il primo presidente e i consiglieri del magistrato di cassazione, i primi presidenti e i consiglieri delle Corti d'appello, e gli ufficiali superiori di terra e di mare, i quali impiegati non sono certamente tutti in condizione di stare là dove siede il Parlamento. Dunque la ragione invocata dall'onorevole deputato Mellana non formerebbe un ostacolo alla convalidazione della elezione in controversia.

Io credo che l'onorevole ingegnere Mattei abbia, per ragione d'ufficio, diritto a sedere nel Parlamento, imperocchè egli si trova chiaramente compreso nella categoria sesta dell'articolo 97 della legge elettorale, là dove il legislatore ammette gli ufficiali superiori di terra e di mare. E già dovette

alcuno degli onorevoli contraddittori di questa elezione ammettere che il signor ingegnere Mattei ha certamente grado di ufficiale di marina; ho udito farsi discussione se questo grado nella marina equivalga al grado d'ufficiale superiore; questa sarebbe una questione di fatto, la quale certamente non porterebbe a contrastare già sin d'ora la eleggibilità dell'ingegnere Mattei. Si dovrebbe in ogni caso ricercare se il grado di ufficiale ch'egli copre nella marina equivalga a quello d'ufficiale superiore; ma altro argomento ancora io adoperò.

Quando vuoi definire se taluno copra un ufficio che lo renda ammissibile o no alla Camera dei deputati, allorchè questa definizione sia dubbia, dobbiamo ricorrere alla legge la quale ha creato l'ufficio, per riconoscere di quale natura esso sia e di quale grado sia stato per se stesso rivestito nell'intendimento preciso del legislatore.

Ora parmi che dalla chiara relazione fatta dall'onorevole Berteà si sia potuto ricavare che nelle regie patenti del 16 gennaio 1816 al direttore delle costruzioni navali sia attribuito il grado di ufficiale; parmi ancora che dalla stessa relazione si sia pure desunto che il direttore medesimo faccia parte dei Consigli d'ammiraglio.

Ma poichè la nuova legge elettorale ammette all'ufficio di deputato gli uffiziali superiori di terra o di mare, io chiederò quale sia l'ufficio che copre attualmente l'ingegnere Mattei. È forse un ufficio civile? Egli ha un ufficio nella marina. Ma di quale specie è quest'ufficio? Se è un ufficio pel quale la legge gli conferisca il grado d'ufficiale nella marina e per cui venga chiamato a sedere nei Consigli dell'ammiraglio, o signori, a meno che si voglia essere d'una severità che non potè aver avuto luogo nei consigli del legislatore, il quale credette che certe categorie d'impiegati debbano essere ammesse nel Parlamento; a meno che si voglia ammettere un rigore che non è consentaneo nè allo spirito, nè alla lettera della legge, noi dobbiamo concludere che il signor Mattei, al quale la legge stessa ha conferito il grado di ufficiale di marina e lo chiamò a sedere nei Consigli d'ammiraglio, esercita veramente un ufficio di marina per il quale vuol essere considerato come uffiziale superiore dell'armata di mare.

Se noi, del resto, procediamo alla ragione della legge, è anche palese che, secondo le parole testè pronunziate dall'onorevole presidente del Consiglio, se non sono esclusi dalle categorie degli impiegati i quali possono sedere in Parlamento gl'ingegneri membri del Congresso permanente di ponti e strade o del Consiglio delle miniere, a maggior ragione debbe esservi ammesso quegli che nelle cose della marina porta appunto quelle cognizioni le quali fecero sì che siano considerati come ammissibili al Parlamento gl'ingegneri i quali sono applicati al Congresso permanente di ponti e strade.

In una parola, o signori, io credo che il direttore delle costruzioni navali faccia nelle cose della marina l'ufficio che fa nell'esercito di terra il genio militare, e meglio forse ancora l'ufficio che compiono nel corpo d'artiglieria coloro i quali soprintendono alle costruzioni dei materiali che debbono servire all'esercito di terra, e in quella stessa guisa in cui a questi uffiziali, ove abbiano il grado superiore richiesto dalla legge elettorale, non si può negare la eleggibilità a deputato non per assimilazione, ma per ragion precisa d'ufficio, così lo stesso diritto non può contendersi a chi per l'armata di mare ha una missione eguale.

Di più scorgo che nella definizione dell'antica legge del 1816 è conferito al signor ingegnere Mattei un ufficio, il quale lo costituisce evidentemente uffiziale di marina, e che, ritenute le funzioni che gli sono affidate, non può a meno che conferirgli il grado di uffiziale superiore.

Io credo adunque che, dovendosi questa elezione definire secondo le precise parole della legge, non faccia ostacolo la ragione invocata dal signor Mellana ed esista veramente nella creazione dell'ufficio ora conferito al signor Mattei una definizione la quale rende certo che non può essere quest'elezione contrastata.

PRESIDENTE. Il deputato Mellana ha facoltà di parlare.

MELLANA. Io credo che il signor Ara si unirà alla maggioranza dell'ufficio nel dare il suo voto. Esso ha dichiarato che in principio era dello stesso avviso di coloro che sostengono nulla quest'elezione, ma che era venuto in un'opinione contraria, sulla considerazione, diceva, che gli amici del deputato Mellana in un caso simile hanno dato il loro voto favorevole all'elezione. Dunque, aggiungeva, posso alla mia volta non essere così scrupoloso a dare il mio voto favorevole, ancorchè apertamente la legge sia contraria a quest'elezione.

Ma dopo che l'onorevole Chiavesi, lo stesso che sostenne contro gli amici del deputato Mellana la tesi contraria, è sorto a dichiarare che esso non ha mai creduto che i suoi oppositori sostenessero una tale teoria, pare a me che il signor Ara non ha più scusa di sorta per votare contro quei principii che esso stesso ha dovuto ammettere.

Passo ora a rispondere all'onorevole mio amico Gastaldetti, il quale credo non mi abbia ben compreso quando diceva che la legge da me invocata non poteva sussistere.

Io non ho mai detto nè poteva dire quale era il pensiero che mosse il legislatore. Su di ciò si cammina puramente per induzioni.

L'onorevole presidente del Consiglio non sapeva darsi la ragione perchè si vedano ammessi in Parlamento i membri del Consiglio permanente e si voglia escludere l'ingegnere delle costruzioni navali, eguale a quelli in dignità ed ufficio, e da questa osservazione egli desumeva che questi per logica conseguenza si dovesse ammettere.

Io nel rispondergli diceva che forse il legislatore, senza voler stabilire una esclusione piena ed assoluta di tutti gl'impiegati non residenti alla capitale, nel formolare le esclusioni si era preoccupato degli'inconvenienti occorsi nelle passate Legislature circa i medesimi e che per ciò aveva di preferenza ammesso quelli che per l'ufficio loro possono più facilmente compiere al debito di deputato e di impiegato. E di ciò mi convinceva maggiormente nel vedere ammessi in Parlamento i primi uffiziali del Ministero, ed esclusi i governatori; nel vedere ammessi gl'ingegneri di ponti e strade, ed esclusi quegli altri ingegneri che non hanno ordinariamente la loro sede nella capitale.

Nè mi si opponga il fatto di qualche presidente della Corte d'appello ammesso nel Parlamento; chè appunto la loro ammissione così ristretta dalla legge mi conferma in questo pensiero che io credo di ravvisare nel legislatore.

Questo io dico non già per invocare questo come un principio assoluto, ma solo per rispondere a chi ne vorrebbe dedurre una contraria conseguenza.

Ma non è questo il motivo per cui noi vorremmo escludere Peletto di cui si tratta; noi lo vogliamo escludere perchè, trattandosi della legge elettorale, bisogna andare stretti nell'interpretazione della medesima, massimamente quando si tratta di impiegati, perchè una violazione della legge porterebbe il danno di altri individui, ciò che non è lecito a nessun deputato di fare nè come giurato, nè come giudice.

Ma l'onorevole Gastaldetti invece dice che si possa supporre la volontà del legislatore, e nel caso presente sostenere l'eleggibilità del costruttore navale. Qui mi sia lecito di dire

al signor Ara che quando parlai di costruttore navale io non intendeva naturalmente di accennare a qualche maestro d'ascia o simili, e che conosceva bene l'alto ed importante ufficio di cui è investito il cavaliere Mattei. Dopo ciò ritorno all'onorevole Gastaldetti, e gli dirò che esso male si appoggia per giudicare e per interpretare una legge elettorale, se da un decreto reale del 1850 egli desume che siano stati assimilati i costruttori navali ai capitani di vascello, per concludere che essi siano ufficiali superiori, e perchè debbano esser loro aperte le porte del Parlamento.

Ma l'onorevole Gastaldetti avrebbe almeno dovuto rispondere a me quando davo ragione di questa assimilazione di impiegati militari ad impiegati di grado meramente civile; l'unico motivo per cui presso molte nazioni, come presso noi, è invalsa l'usanza di attribuire grado militare ad impiegati civili sta in che, quand'essi servono nella gerarchia militare, possono avere quel diritto d'imporre la subordinazione che si richiede nei corpi dell'esercito, siano essi i dipendenti militari o no.

Ma giacchè l'onorevole Gastaldetti si appoggia unicamente ad un decreto reale del 1850, allorchando non era neppure nelle nostre aspirazioni il sistema parlamentare, io gli soggiungo che quel decreto, come è già detto nella lucida e più volte citata relazione dell'onorevole Bertea, dichiara il costruttore navale ufficiale, e non dice ufficiale superiore, come è prescritto dalla legge elettorale.

Dunque, secondo l'indicato decreto, l'onorevole Mattei non può sedere in questa Camera, e quindi io mantengo le conclusioni della maggioranza dell'ufficio.

ARA. L'onorevole Mellana mi ha invitato a votare in sua compagnia, perchè egli dice che, se voglio essere conseguente a quello che hanno sostenuto i suoi amici politici, anche io che invocavo questo principio debbo votare per l'annullamento della elezione Mattei.

Io dico francamente che, se volessi invitare l'onorevole Chiaves a votare meco, egli mi direbbe che per essere conseguente non potrebbe votare con me, perchè nella discussione che si è fatta relativamente alla nomina del deputato Bo, egli volle limitata la votazione della Camera al caso speciale a lei sottoposto, e non alla decisione di un principio; ma io posso invece invitare l'onorevole Mellana, perchè i suoi amici sostenevano, ed io credo con fondamento, che si dovessero decidere le due questioni, cioè se l'onorevole Bo fosse eleggibile come professore, e in conseguenza dovesse per tale motivo essere eletto, e non fosse eleggibile per la qualità di direttore del magistrato sanitario marittimo per assimilazione, dicendo che, se non si facevano queste due distinzioni, una parte della Camera avrebbe votato per l'eleggibilità come professore e l'altra parte avrebbe votato per assimilazione.

La Camera non avendo fatta questa distinzione, non avendo decise queste due questioni separate, io credo appunto che il professore Bo sia stato nominato perchè fu adottato il principio dell'assimilazione. Lo credo adesso, come l'ho creduto successivamente quando si è trattato dell'altra nomina del professore Demaria, perchè sono partito dalla base che si fosse adottato il principio dell'assimilazione, base che è una conseguenza logica di non avere separate le due questioni sollevate nell'elezione dell'onorevole deputato Bo. Parmi adunque che questo argomento dimostrando come gli amici dell'onorevole Mellana abbiano prevedute le conseguenze del voto sull'elezione Bo, non debba egli disconoscerle, e per tale motivo ben lungi io debba aderire ai fattomi invito di votare contro l'elezione dell'onorevole deputato Mattei, io nutro fiducia di

averlo compagno nel voto favorevole all'elezione di cui si tratta.

Non ho poi certamente potuto supporre che l'onorevole Mellana abbia confuso il capo di costruzione navale con un semplice esecutore materiale di costruzioni. Conosco abbastanza lo spirito del signor Mellana per riputarlo capace di un tale errore di criterio. Io sono partito nel mio ragionamento dalla sua argomentazione.

Dal momento che egli sosteneva non potere l'ingegnere capo navale assistere alle discussioni della Camera per la condizione in cui si trovava, io ho detto che, non dovendo l'ingegnere capo delle costruzioni navali assistere materialmente la mano d'opera, ma dare solamente l'indirizzo, avendo anzi portato l'esempio di Francia, dove l'ingegnere capo di costruzione navale risiede continuamente a Parigi, invece di stare agli arsenali, io credo di avere risposto all'onorevole Mellana senza averlo addebitato di avere preso un errore madornale. Parmi adunque che dal momento in cui abbiamo un precedente non si possa adottare il sistema accennato dagli onorevoli Cotta-Ramusino e Chiaves, che cioè la Camera possa in questa stessa Sessione cambiare di sistema.

Io ammetto che i membri della Camera debbono giudicare come giurati; ma io credo che nello stesso Parlamento, nella stessa Sessione, si debba adottare la stessa misura per tutti i deputati. Se noi vogliamo rivenire sui principii già adottati nella presente Sessione, non avremo un mezzo di sciogliere le difficoltà, le quali certamente verrebbero sempre riprodotte con lunghi discorsi a scapito di altri lavori.

In conseguenza io ritengo che non sia il caso, stando ai precedenti, di annullare l'elezione di cui si tratta.

BERTEA, relatore. Dopo di avere francamente esposta la mia opinione particolare, nella quale persisterei, non perchè io sia tenero della teoria dell'assimilazione, da cui mi dichiaro anzi alieno, tanto più quando si tratta d'assimilazione ad un'eccezione, come accadrebbe nel caso concreto, io non posso a meno di persistere nell'avviso, non ostante le osservazioni fatte dall'onorevole Mellana, che il signor Mattei sia veramente ufficiale superiore.

Se, come supponeva il deputato Gastaldetti, mercè delle patenti del 1816, fosse dichiarato che l'ingegnere costruttore in capo avesse grado di capitano, la quistione sarebbe stata immediatamente sciolta; posciachè nessuno ignora che il grado di capitano di vascello corrisponde precisamente al grado di colonnello nell'esercito; ma la quistione è nata dacchè nelle patenti del 1816 vi è: *avrà un grado d'uffiziale*; e quindi rimaneva dubbio se fosse ufficiale superiore, ovvero ufficiale inferiore.

L'onorevole Mellana disse che questo grado non è introdotto per altro se non per stabilire la subordinazione; ma io dico, quando in un individuo dell'armata di mare abbiamo uniforme militare, abbiamo subordinazione superiore verso l'ammiraglio e subordinazione inferiore, abbiamo stipendio, onori tutti militari, io non so che cosa si richiegga di più perchè taluno possa essere considerato come militare, e tanto più come militare di marina, in cui il grado non è affatto corrispondente a quello della milizia di terra.

A fronte però di questa mia opinione particolare, è mio debito di difendere le conclusioni dell'ufficio IX, sulle quali naturalmente devo persistere, anzi mi credo in dovere di confortarle con un'osservazione alla quale mi ha dato occasione l'oratore che ha parlato per il primo, il deputato Ricci. Egli ha detto che il precedente costruttore navale era il signor Briga, e che quegli era rivestito del grado di capitano di fregata. Questo mi fece senso, perchè il signor Briga,

per avere grado militare, dovette essere rivestito del grado di capitano di fregata, a segno che non aveva grado militare in qualità di costruttore in capo, altrimenti avrebbe rivestito contemporaneamente due gradi nella stessa milizia; fatto questo che servirebbe a provare come alla carica di costruttore in capo non sia punto annesso il grado di ufficiale superiore.

Ciò esposto, io debbo mantenere le conclusioni del IX ufficio, che sono per l'annullamento dell'elezione del deputato Mattei.

PRESIDENTE. Non essendovi più alcun oratore iscritto, metterò ai voti le conclusioni dell'ufficio IX, quali sono per l'annullamento dell'elezione del cavaliere Mattei Felice.

(Dopo prova e controprova, l'elezione è convalidata.)

BERNARDI, relatore. L'ufficio VIII m'incarica di riferire alla Camera sulle seguenti elezioni.

Collegio di Cagliari.

Nelle quattro sezioni di questo collegio sono iscritti 1217 elettori.

Diedero il voto 600 al primo scrutinio: cioè 272 al conte Augusto Nomis di Cossilla, 153 al commendatore Francesco Maria Serra, 83 all'ingegnere Cesare Valerio, 79 al professore Gaetano Loi; voti dispersi 5, schede nulle 8.

Nessuno avendo ottenuto la maggioranza legale, si dovette procedere al ballottaggio tra il signor conte Cossilla e il signor commendatore Serra.

Votarono in questo 641 elettori, dei quali 437 per il conte Cossilla, 199 per il signor Serra.

Regolari essendo le operazioni, l'ufficio VIII m'incarica di proporvi la convalidazione di questa elezione.

(La Camera approva.)

Collegio di Castelnuovo-Garfagnana.

Nelle quattro sezioni di questo collegio gli iscritti sono 579; i votanti furono 195 al primo scrutinio. Furono dati all'avvocato Benedetto Maramotti 188 voti, all'avvocato Antonio Bertagni 2. Non essendosi raggiunto il numero legale, si procedette al ballottaggio fra essi due.

In questo votarono 226 elettori, 211 dei quali per il signor Maramotti.

Le operazioni furono regolari; tuttavia, siccome l'eletto è rivestito dell'impiego di direttore-capo di divisione al Ministero dell'interno, e perciò ineleggibile, l'ufficio mi diede incarico di proporvi l'annullamento di questa elezione.

(È annullata.)

Collegio di Scandiano.

Sono 263 gli elettori componenti questo collegio. Al primo scrutinio presero parte 155 elettori, e fu eletto il signor Giuseppe La Farina con voti 134, contro 16 dati al signor D. Giovanni Vecchi.

Il signor La Farina, avendo ottenuto la maggioranza dei voti voluta dalla legge, fu proclamato deputato.

Essendo la elezione seguita regolarmente, io vi sottopongo a nome dell'ufficio VIII la convalidazione della elezione del signor Giuseppe La Farina a deputato del collegio di Scandiano.

(È approvata.)

Collegio di Bitti.

Gl'iscritti sono 668; i votanti 533. Al primo scrutinio il cavaliere Giovanni Siotto-Pintor ebbe 116 voti, il professore Francesco Mossa ne ottenne 153, e gli altri andarono dispersi su parecchi candidati. Nessuno avendo ottenuto la maggioranza, si procedette al ballottaggio.

Il cavaliere Siotto-Pintor conseguì 184 voti, il professore Mossa 150. Fu perciò proclamato eletto il consigliere d'appello

Siotto-Pintor, e le operazioni furono regolari; se non che essendo stato il medesimo promosso nel Pubblico Ministero presso la Corte di cassazione, come da avviso già dato, diventa ineleggibile e non può più essere ammesso al Parlamento.

Per il che vi propongo di dichiarare vacante il collegio di Bitti.

PRESIDENTE. Non occorre che la Camera prenda deliberazione alcuna, perchè è già dichiarato vacante questo collegio dietro la nomina seguita del signor Siotto-Pintor.

BERNARDI, relatore. Collegio di Iglesias.

Questo collegio conta 1064 elettori iscritti, dei quali 662 presero parte al primo squittinio. 224 voti otteneva il cavaliere Pietro Leo, e 152 il signor Giovanni Antonio Sanna, 121 il signor conte Teodoro Santa Rosa, e gli altri dispersi.

Non essendosi da alcuno ottenuta la maggioranza legale, si procedette al ballottaggio, e risultò che il cavaliere Pietro Leo ottenne la maggioranza legale con 261 voti, contro 214 dati al signor Giovanni Antonio Sanna, e fu proclamato deputato.

Le operazioni essendo regolari, vi propongo quindi la convalidazione di quest'elezione.

(È approvata.)

VOTAZIONE PER LA NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA BIBLIOTECA DELLA CAMERA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porterebbe la nomina della Commissione per la biblioteca della Camera.

Reputerei di qualche urgenza il nominare questa Commissione per provvedere la biblioteca per l'uso dei signori deputati, sia riguardo ai giornali, sia riguardo anche ai libri che occorrono pei lavori della Camera.

Quindi pregherei i signori deputati a volere scrivere sopra una scheda tre nomi. Veramente il regolamento prescriveva il numero di cinque, ma la Camera, rivenendo sopra questa determinazione, ha stabilito di restringere la Commissione al numero di tre deputati, i quali poi unitamente ai questori prendono quelle determinazioni che sono nell'interesse della biblioteca e della Camera.

(Segue l'appello nominale.)

Si farà ora l'estrazione a sorte dei deputati che dovranno procedere allo spoglio delle schede.

Riescono estratti: Cavallini Gaspare, Michelini Giovanni Battista, Dossena Giovanni, Cantù Cesare, Regnoli Oreste.

SVOLGIMENTO D'UNA PROPOSTA DI LEGGE DEL DEPUTATO MAZZOLDI PER L'ABOLIZIONE DELLA PENA DI MORTE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della proposta di legge fatta dal deputato Mazzoldi per l'abolizione della pena di morte.

Essa è così concepita:

« La pena di morte, siccome marchio di ferocia senza diritto e senza bisogno dal consorzio civile impresso nell'umanità, è abolita. »

L'onorevole Mazzoldi è invitato a svolgere la sua proposta.

MAZZOLDI. Sapientemente, o signori deputati, Cesare Beccaria, uno dei grandi statisti che onorarono e beneficiarono l'umanità sul finire del secolo ora scorso, qualificava il

nostro Codice criminale per un avanzo di leggi di un popolo conquistatore commiste a riti d'altri popoli i più barbari.

La civiltà de' presenti costumi fece sparire dalle attuali legislazioni la superstizione e l'atrocità de' riti a cui egli alludeva; ma non giunse a togliere finora affatto la violenta ed ingiusta natura e dicasi pure la crudeltà di quelle leggi.

Tenace delle sue opinioni, servo delle sue abitudini, l'uomo ha seguitato e seguita tuttavia a credere necessario ciò che non è se non inumano.

Anche una deplorabile inclinazione naturale, figlia della curiosità piuttosto che della ferocia, lo tira senza volerlo a fare spettacolo di ciò da cui rifugge il suo senno e il suo giudizio.

A che vale palliare e nascondere l'imperfezione umana? Dicasi pure francamente: l'uomo ha ribrezzo, ma pure è tirato a veder come un altro uomo spira l'ultimo anelito. È questa inclinazione naturale a veder co' proprii occhi l'ultima risoluzione e lo sviluppo di un fatto, che spiega ciò che ora pare incredibile, cioè il concorso de' Romani (e dicasi pur anche delle Romane) ai feroci spettacoli del circo, in cui un uomo posto a rincontro o d'una fiera o d'un altro uomo (ciò che è più terribile ancora) doveva soccombere per dar diletto a chi accorreva allo spettacolo.

Non illudiamoci, signori deputati, la pena di morte nelle moderne legislazioni non è che uno spettacolo che erroneamente si reputa necessario alla sicurezza della società civile; una mal compresa compiacenza e soddisfazione indotta nei presenti ordini civili dal vedere che la forza della legge è superiore a quella della perversa natura; uno spettacolo gratuito abbastanza raro per attirare il concorso e la curiosità, e che rappresenta fra noi, sotto manto di umanità, di necessità e di giustizia, gli antichi effetti di quello dei gladiatori. Ma ciò è poco. Io mi spingerò fino a dire, per esprimere in qualche modo tutto il mio concetto, che è lo spettacolo d'una atroce, insensata guerra di un uomo armato contro un uomo incatenato.

La presente nostra età non ha voluta ed anzi ha cercato di respingere la nota di cui Beccaria segnò l'età in cui visse; ha voluto discutere dal lato non solo del diritto, ma della convenienza, la necessità di conservare ed anzi di ripristinare la pena di morte, concludendo: che la società civile, in forza del patto che l'ha costituita, ha diritto di togliere la vita a chi per fatto proprio si sarebbe spogliato del diritto di vivere; che la società civile ha non solo il diritto, ma il dovere della difesa; che l'esempio terribile, ed anche non molto raro, di una pena capitale protegge e salva la sua esistenza, perchè rattiene gli uomini dal delitto; che in fine, se la pena di morte è nei limiti della giustizia e del diritto, la sua utilità ne rende necessaria la conservazione.

Ma dov'è questo patto, surge a dire Beccaria, da cui la società vorrebbe derivare un diritto? Dov'è colui che, per entrare a far parte d'una società civile, abbia volontariamente ceduta ogni sua libertà non solo, ma anche il diritto all'esistenza?

Se il patto sociale è il cumulo di tutti quei minimi sacrifici della libertà individuale che si reputarono necessari a fondare la libertà comune, può mai credersi, dice questo grande e dabbene uomo, che vi sia stato o vi potesse essere chi ponesse in cumulo il massimo dei beni dell'umanità, la vita? Quella vita, senza la quale tutti i beni del mondo e della società civile sono un vento, un nome vuoto, una larva, una chimera?

L'uomo che, secondo i principii della natura e della religione, non può volontariamente spogliarsi della vita, poteva egli cedere alla società, porre in comune un sognato diritto che non ha egli stesso?

In quanto all'utilità ed alla necessità, seguiva egli, non abbiamo noi veduto Elisabetta di Russia abolire ne' suoi Stati la pena di morte? Non abbiamo veduto, aggiungiamo noi, abolirla Leopoldo di Toscana e la repubblica francese nel 1848? Che ne avvenne? I delitti per questa abolizione sono forse cresciuti?

Al contrario; essi anzi diminuirono. Non è vera dunque nè l'utilità, nè la necessità, e se alcuni Stati tornarono al primo errore, se altri vi persistettero, è da dirsi che vi tornarono e persistettero per le inveterate abitudini; che vi tornarono e persistettero per i falsi principii da cui non poterono sciogliersi. Dobbiamo anche aggiugnere che alcuni Stati vi tornarono onde non essere spogliati d'un pretesto ad essi utile in certe occasioni?

Io potrei qui, o signori, con poca mia fatica, e non so se senza vostra noia, tesservi una lunga orazione su questa necessità e su questa utilità tanto disputate; veggio però che, ciò facendo, non farei se non la parte di meschino ripetitore di ciò che dissero mille autori e fu stampato in migliaia di libri, senza che nessuno potesse vincere le insuperabili conclusioni di Beccaria e dell'esperienza; conclusioni per le quali l'insigne Lombardo e la statistica saranno un perpetuo rimprovero ai moderni Codici criminali.

Piuttosto amo di aggiungere alcune altre mie conclusioni tratte da fatti che mi riguardano particolarmente: amo di cogliere quest'occasione solenne per deporre nel dominio della storia alcuni di questi fatti terribili, ma non perciò manco veri, che altrimenti sarebbero forse perduti, come fino ad ora lo furono, per l'umanità.

Essi sono diretti a convincere anche i più renitenti ed increduli:

1° Che la società civile si pone in uno spaventoso pericolo di commetter un assassinio ogniqualvolta fa luogo alla pena di morte;

2° Che l'efficacia dell'esempio che vorrebbe addursi per mantenere tal pena è un vero sogno d'infermi, o, se pur vuoi, una benevola illusione in cui versano, a mio credere, gli odierni compilatori e difensori dei nostri Codici criminali.

Non sono molti anni che un urgentissimo decreto dell'arciduca Raineri giungeva in Brescia notificando che erano posti sotto inquisizione il presidente del tribunale e i quattro consiglieri criminali che componevano il giudizio statario, e che il tribunale criminale di Milano era incaricato del processo.

La cosa era grave e straordinaria, ed io come legale fu tratto, non so come, assessore d'un giudizio di tanta importanza.

Trattavasi d'un uomo ingiustamente condannato a morte dal giudizio statario, e per un abuso di potestà d'ufficio sottratto al carnefice due minuti prima dell'esecuzione.

Nel comune di Botticino presso Brescia una casa era stata invasa da cinque assassini omicidi, e tre di costoro visti, a quel che risultò dal processo, e riconosciuti legalmente da quattro testimoni, erano stati condannati al capestro. Quarantotto ore pel processo, sul luogo del delitto; due ore per apparecchiarsi alla morte dopo la sentenza: ecco il giudizio statario.

Condannati i tre supposti colpevoli, il confessore, avveduto e forte uomo e pratico più che niun altro di questi fatti, si poneva intorno ai pazienti, perchè separati l'uno dall'altro si apparecchiassero a morire da cristiani.

Due confessarono sinceramente la propria colpa, aggiugnendo se essere pronti a morire; ma essere condannato a torto il terzo, un certo Trenti, che nulla sapeva del delitto, e che era a venti miglia di distanza quando fu commesso.

Questo Trenti, udita la sentenza, diè, com'è ben da credere, in grida e in trasporti disperati, maledicendo leggi e giudici e tribunali e governi e protestando della sua innocenza.

Il sacerdote, che difficilmente potea esser tratto in inganno, corre dal vero reo, scambiato in fallo dai testimoni, e lo trova già disposto al gran viaggio, e credente che il buon prete venisse pe' suoi ultimi uffici. Quando sentì invece che un altro era stato condannato in luogo suo, si gittò in ginocchione, e invocando la Vergine Maria e le anime del purgatorio, pregò lagrimando il prete che corresse a sospendere un assassinio, dichiarando il fatale errore dei giudici, ed offerendosi ad emendarlo colla sua vita.

Che restava a fare in tanto frangente?

Il buon prete corse, pianse, arringò, supplicò a tutti: ricusavano di sentirlo.

Il presidente del tribunale ed i giudici aveano attaccati i cavalli per tornare a Brescia, dichiarando che, pubblicata la sentenza, l'ordine giudiziario, la potestà giudiziaria, nulla potea più fare essendo subentrata in suo luogo la potestà esecutiva.

Il delegato politico protestava anch'esso che egli non avea altro ufficio che di far eseguire la sentenza che gli era stata consegnata, e che non poteva mancarvi. Le due ore fatali stavano per trascorrere.

Dinanzi alle terribili prove che non lasciavano dubbio, che fare? Giudici e delegato politico, temendo in fine anche per sè, perchè le vendette del popolo in tali frangenti sono feroci, convennero di abusare del proprio ufficio chiedendo venia a chi rappresentava il sovrano; e l'innocente che veniva condotto alle forche venne tolto al carnefice.

Si rinnovò il processo da capo a fondo per ordine dell'arciduca.

Ma che emerse da questo processo? Una terribile verità che deve far tremare tutti i giudici che sono chiamati a sedere in un processo capitale. Il giudizio aveva preso errore nel calcolare il tempo in cui il preteso reo avrebbe potuto recarsi dal luogo in cui era stato visto, al luogo del delitto, a venti miglia di distanza. Un innocente era stato condannato per errore; e non già da un giudice, ma da quattro giudici contemporaneamente sedenti, e da un presidente di tribunale.

Vi tacerò in questo luogo il fatto del Fornaretto di Venezia (*Rumori*) e quello recentissimo dei tribunali di Francia, pubblicato da tutti i fogli solo dieci giorni sono? Non uno ma due infelici condannati e tradotti per sentenza solenne in un bagno, erano già morti quando si discopersero or ora le prove irrefragabili che erano innocenti; nè rimase all'imperatore Napoleone che la triste soddisfazione di poter decretare l'educazione de' loro figli a spese dello Stato.

Ma qual Napoleone, qual cosa può compensare un uomo della perdita della vita?

Ciò prova in parte il primo dei due principii da me posti. Non si può por mano a una condanna capitale senza cadere in uno spaventoso pericolo di commettere un assassinio.

Ma ciò è poco: che cosa emerse dalle deposizioni dei tre assassini di Botticino che rimanevano in vita, giacchè gli altri due avevano già subito l'estremo supplizio? Chi il crederebbe? Emerse che l'invasione e l'assassinio di Botticino, che aveva dato luogo al giudizio statario eseguito sopra i primidue, erano stati concertati: in qual luogo? Inorridite e credete: sotto le forche di un altro giudizio statario seguito otto giorni prima a Bornato. Gli assassini veri attendevano sotto le forche in presenza del boia l'esecuzione de' rei di Barnato; e così aspettando, e freddamente calcolando, e conversando, avevano pro-

posto e concertato in quel terribile luogo di morte, in quel terribile momento, il nuovo delitto di Botticino.

Dopo questi fatti verificati in mia presenza, autenticati dalla mia firma, potrei io più credere, potrebbe la Camera più credere, potrebbe neppur immaginare che la pena di morte abbia la virtù di rattener col terrore, coll'esempio gli uomini dal delitto? Piuttosto io dico che, conservando un'impronta di ferocia nei costumi e nelle abitudini del popolo, ottiene un effetto contrario. La magistratura dovrebbe, a mio credere, insinuare nel popolo con tutti gli sforzi l'idea che la vita d'un uomo è cosa sacra, religiosa; che niuno, neppur la legge, può toccarvi, e non già insinuare colla legge, colla pena, che vi possono essere degradati scellerati, che per prezzo, al comando d'un uomo, ponno strappare impunemente ad un uomo la vita.

Signori, il processo della revisione del giudizio statario di Botticino, al quale come assessore legale io stesso intervenni, e nel quale io cercai di far emergere tutte le circostanze che poteano illuminare la dottrina sulla pena di morte, esiste tuttora, o deve esistere, negli archivi del tribunale criminale di Milano. Io tentai invano di pubblicarlo per esempio e spavento degli avvenire. Vivevano ed erano in alto locali (e forse alcuno lo è tuttora) quei consiglieri da cui era partito l'imperdonabile fallo: quel presidente tedesco che durante un processo di vita o di morte altro non fece che passeggiare e fumare, dormire e mangiare. Ne fui impedito. Ora però che impera, non la protezione cieca e indebita di Governi, ma il diritto, io faccio istanza perchè il Ministero di grazia e giustizia lo richiami dall'oblio in cui si cercò di seppellirlo, e lo stampi come complemento delle deliberazioni della nostra Camera.

Io non dubito punto che questa larva, questo spettro della efficacia dell'esempio della pena di morte, si dileguerà, sparirà dalle pregiudicate convinzioni dei criminalisti.

Le perverse nature non procedono ne' loro cruenti fatti, o signori, per calcoli riflessivi, ma per ciechi e disperati impulsi. In ogni caso il calcolo del malvagio non bilancia mai tra grandezza di male arrecato e grandezza di male a lui minacciato, ma tra certezza di soddisfazione, e certezza o probabilità d'occultazione.

Altronde la pena atroce non richiama indietro, non disfà il successo.

Togliamo, o signori, un anacronismo dalla storia dei nostri costumi civili. Un uomo freddamente condannato a perder la vita; un uomo a cui freddamente si numerano le ore ed i momenti del vivere; un uomo a cui freddamente si pone intorno un ribaldo o meglio ancora una fiera prezzolata, salvata anch'essa dal supplizio perchè uccida altri uomini colle proprie mani, non è più cosa dei nostri tempi.

La società ha altri mezzi per premunirsi contro le violenze d'ogni malvagio; e quando ha tolto a costoro il mezzo di nuocere, la speranza di nuocere; e quando li ha costretti a sentire e deplorare ad ogni momento l'ingiuria fatta all'unione, l'ingiuria fatta alla natura umana, ha eseguito il suo compito, ha esercitato il suo diritto. La morte vogliamo vederla sui campi di battaglia finchè abbiamo una libertà, una patria da conquistare sullo straniero; vogliamo veder il soldato, non il carnefice; vogliamo recarla a coloro che vogliono far serva la nostra patria, respingerla dal cammino della libertà e dell'incivilimento.

Non tremate, grida a noi tutti Beccaria, ad una proposizione che sostiene gl'interessi dell'umanità. Siate convinti che più che la compressione e la forza ponno l'opinione e la persuasione. Più che la crudeltà, l'umanità e la dolcezza dei co-

stumi. Prevenite il delitto; se non potete, punitelo efficacemente, prontamente, ma sempre colla mira di emendare il colpevole e di non togliere a voi stessi, alla società che rappresentate, la possibilità di riparare un fallo, di riparare un delitto.

Chi sa che la nostra deliberazione non giovi anche a togliere in altri Stati quel tremendo pretesto di cui toccammo poco innanzi, che così potentemente servì i tiranni ed in alcuni luoghi li serve tuttora nel momento che parliamo.

Quel pretesto che li servì per istrappare dalla vita Gesù Cristo, primo iniziatore fra gli uomini della società universale; ad istrappare dalla vita tante miriadi di martiri della fede, della libertà, della patria.

Io tengo per fermo che il primo Parlamento italiano non vorrà disdire, in mancanza d'ogni contraria concludente prova di competenza di diritto e di utilità, una dottrina che prima fu proclamata in Italia; che non vorrà occuparsi di revisione, di emendazioni di Codici penali prima d'aver sancito in principio l'abolizione della pena di morte.

Io la proponi, o signori, così repentinamente, senza esplorare le varie opinioni, pel mio fermo convincimento che la Camera mancherebbe alla sua dignità, alla grandezza della sua missione, se si occupasse di materie criminali prima di statuire sul principio cardinale di tutti i Codici criminali.

L'epoca dell'8 maggio, o signori, in cui fu letta la proposta della legge alla Camera, è segnata da due avvenimenti che mi danno speranza della vostra piena adesione.

Il dì 8 maggio era l'anniversario del supplizio di Lavoisier, innocente, illustre vittima della rivoluzione francese e della pena di morte. Il dì 8 maggio era il giorno in cui il magnanimo nostro Re acclamato, festeggiato e benedetto da tutti i suoi popoli, rientrava in Torino, tornando da quella gentile Toscana che fu prima a porre in pratica in Italia un principio imperiosamente ed altamente richiesto dalle presenti nostre condizioni civili, e che fu reso vano dalla prepotente ipocrisia d'una dominazione straniera che voleva riporsi in mano un pretesto per ispegnere le aspirazioni che sorgevano in Italia in seguito alla rivoluzione francese.

FIORUZZI. Domando perdono se ho l'ardire di sorgere a parlare in una materia nella quale non era oggi preparato, poichè, venuto solo oggi alla Camera, ho saputo solo ora che si trattava di questa importantissima discussione.

Chiedo anche scusa se, nuovo affatto ai dibattimenti parlamentari, non saprò esprimermi come richiede l'importanza e l'altezza dell'argomento.

Prima di tutto dichiaro altamente che la proposizione dell'abolizione della pena di morte fa segno di una nobile e generosa natura e dei più lodevoli sentimenti in chi l'ha fatta; ma la questione può essere ora di opportunità?

Tutti quelli che hanno studiato questa materia, tutti quelli che si sono occupati di siffatte rilevantissime controversie, e di questa specialmente dell'applicazione della pena di morte, che è la più importante fra le importanti, hanno visto come essa sia strettamente congiunta a tutte le questioni che si riferiscono alla legislazione penale.

Non si potrà, a mio senso, discutere mai seriamente e proporre con buon effetto la soppressione della pena di morte se non si faccia una rivista seria del sistema penale e se non si convenga nell'aver trovato un surrogato alla pena di morte, il quale concili la difesa della società coi doveri della giustizia e colle esigenze della civiltà.

Fra i tanti che hanno scritto su questo soggetto, nessuno parmi aver toccato meglio tutti gli argomenti che vi si riferiscono di quanto l'abbia fatto Pellegrino Rossi, il quale, dimo-

strandolo l'orrore il più grande a questa pena, della quale egli appalesa gl'inconvenienti spaventosi con una lucidità ed una eloquenza mirabile, conchiude con dire che il tempo non è ancora venuto per l'abolizione della pena di morte, appunto per la ragione da me addotta. Egli poi manifesta più specialmente l'orrore già esternato dall'egregio preopinante sulla persona del carnefice: una delle ragioni per le quali tutti gli animi ben nati vorrebbero tolta la pena di morte si è la convenienza di abolire il carnefice. Ma forse vi è minore difficoltà nell'abolizione del carnefice che non sia in quella della pena di morte.

Si è parlato della legalità di questa punizione. Ma chi è che non vede che la questione sulla legalità della pena di morte può riferirsi alla legalità di qualunque pena? Bisogna risalire al principio del diritto di punire. Una volta ammesso che la società ha tale diritto, nelle condizioni attuali di essa, e finchè non si sia trovato lo spediente da me poc'anzi accennato, non si può negare la facoltà d'applicare qualunque penalità.

L'onorevole preopinante per dimostrare la convenienza di abolire questa pena ci ha narrato un fatto lagrimevole, ma questo fatto è ripetibile dal sistema generico dell'applicazione della pena di morte, o piuttosto riferibile al giudizio statario, una delle più orribili invenzioni in materia di processura criminale?

Se mi date un processo criminale assiso sopra basi migliori, e specialmente quello introdotto prudentemente ora in questo regno, dove l'atto criminale ammette i giurati, allora voi vedete che le garanzie si accrescono tanto che il fatto deplorabile raccontato dall'egregio preopinante non si potrà così facilmente rinnovare.

E soggiungo ancora che fra gli esempi da lui riferiti uno ne riportava il quale non è già di pena di morte, ma dei lavori forzati; il che vuol dire che fallaci sono i giudizi umani, che quanto migliore sarà il processo criminale, e quanto più sarà circondato di garanzie, tanto minori saranno i pericoli degli errori giudiziari.

Ma questo fatto secondo non prova nulla in ordine alla sua proposizione. Noi possiamo qui ricordare ciò che hanno fatto i Francesi. E questo verrà in appoggio della mia proposizione, cioè che non sia ancora opportuno dibattere sull'abolizione della pena di morte, e che ciò non si possa fare se non ci occupiamo di tutta la legislazione penale.

Nel 1823 i Francesi discussero molto tale questione; presero parte ai dibattimenti parlamentari gli uomini i più eminenti ed i più versati in tale materia; la lotta fu calorisissima; i più magnifici discorsi furono il prodotto di quelle veementi contestazioni. Ebbene, che ne risultò? Fu forse soppressa la pena di morte? Quella nazione, che va innanzi a molte altre in civiltà, credette forse che fosse venuto il tempo di abolirla? Mai no; essa fu ristretta ad alcuni casi soltanto, fu diminuito il numero dei delitti a cui potesse tal pena applicarsi, e fu un gran bene; fu poi introdotto un sistema nuovo che altri criticarono, ma che doveva recare dei buoni effetti, e li recò, e che veggo fortunatamente seguito anche nel nuovo Codice penale di questo regno, cioè l'applicazione delle circostanze attenuanti all'atto criminale, e per di più la disposizione che appartenesse ai giurati dichiarare il concorso di esse.

Che cosa si venne a fare con ciò? Si venne a reclamare la testimonianza della nazione intera sulla opportunità dell'applicazione della pena di morte. La scure del carnefice, permettetemi questa espressione, fu data in mano dei giurati. Adoperatela, se credete che sia opportuna; deponetela, se

voi pensate che si possa senza pericolo della società abolire di fatto questa pena.

Ebbene dal 1853 al 1848 voi vedete quanti anni sono corsi; consultate le statistiche criminali, e troverete che in pochissimi casi i giurati hanno applicata la pena di morte, anzi talvolta hanno recato scandalo le sentenze di alcune Corti d'assise, nelle quali pella dichiarazione dei giurati è stata allontanata la pena di morte dal capo di orribili colpevoli.

Nel 1848 sotto lo slancio di generose aspirazioni, senza guardare molto addentro nella questione, si chiese ancora l'abolizione della pena di morte, e si ottenne; ma ben presto quella pena fu applicata nuovamente, perchè si riconobbe che non era ancora venuto il tempo di sopprimerla.

Signori, io vi parlo contro all'intimo mio voto, che mi spingerebbe a chiedere oggi stesso l'abolizione della pena di morte, ma io (*Con calore*) debbo soffocare gli impeti dell'animo mio; è giuoco forza che la ragione sovrasti agli intimi movimenti del cuore; e la ragione, o signori, ci comanda di soprassedere all'abolizione di tal pena fintantochè non si sia trovato un sistema tale che assicuri la società contro gli attentati dei più scellerati colpevoli. (*Applausi*)

PRESIDENTE. Fu deposta sul banco della Presidenza una risoluzione così concepita:

« La Camera, riservandosi di discutere la grave questione della pena di morte quando prenderà in esame l'unificazione della legislazione penale del regno, passa all'ordine del giorno. »

Se l'autore di questa proposta, il signor La Farina, intende di svolgerla, ha facoltà di parlare.

LA FARINA. Io ho sentito finora a ragionare sulla opportunità di abolire o no la pena di morte. A me pare che prima di tutto si dovrebbe discutere sulla opportunità di entrare in tale discussione. La Camera dovrà occuparsi di questa gravissima questione quando si tratterà di unificare le diverse legislazioni che attualmente sono in vigore nelle varie provincie del regno; ed io credo che questa sarà una delle più gravi, delle più alte controversie che possa essere esaminata dal Parlamento, perchè il momento in cui si dovrà applicare, per esempio, alla Toscana l'attuale Codice vigente nelle antiche provincie del regno, bisognerà prima che si consideri seriamente se sarà il caso d'adottare per quella le leggi vigenti nelle antiche provincie, oppure applicare a queste le leggi vigenti in Toscana, od anche trovare un qualche termine medio che possa soddisfare alle esigenze delle abitudini e dei temperamenti delle varie popolazioni che costituiscono l'attuale Stato italiano. Io credo quindi che appunto adottando sin d'ora, come diceva magnificamente l'onorevole Fioruzzi, un principio od un altro, noi pregiudicheremmo una questione che debbe trattarsi non isolatamente, ma bensì in complesso con tutto il sistema penale.

Se la Camera ammettesse fin d'ora una risoluzione che paresse una riprovazione della proposta dell'onorevole Mazzoldi, io credo che pregiudicherebbe una questione gravissima, sulla quale bisognerà che ritorni allorchè si tratterà dell'unificazione dei Codici penali.

Quindi io prego la Camera a voler sospendere questa discussione e rimandarla al tempo che si dovrà esaminare il complesso di tutta la legislazione penale delle varie provincie del regno. (*Bravo!*)

PRESIDENTE. Il deputato Mazzoldi ha facoltà di parlare. Lo pregherei di circoscriversi, per quanto è possibile, alla questione di opportunità, sia per non pregiudicare la questione, sia per evitare inutili discussioni.

MAZZOLDI. Io mi circoscriverò all'opportunità. Se ho

ben compreso, gli onorevoli preopinanti essi riterrebbero che, a tale proposito, si dovesse sospendere la decisione fino a che si proceda alla revisione de' varii Codici penali per le diverse provincie dello Stato. Io osservo che quest'aspettazione ci porrebbe in un imbarazzo ed anzi nell'impossibilità di procedere alla revisione. Prima di ordinare sopra una nuova scala le pene comminate dal Codice criminale, è mestieri che si decida il principio se si ritiene o no la pena di morte.

Senza questo, come si farà a proporzionare, a graduare le pene, quando non si sappia se il principio è adottato o reietto?

Qualora poi fosse ammesso il principio, si potrebbe sospendere la esecuzione della legge e farla dipendere dalla coordinazione e revisione dei Codici criminali.

Questo è il motivo che mi indusse, o signori, a proporvi l'abolizione della pena di morte come principio, prima che si rivedesse il Codice criminale.

In ordine poi alle obiezioni che mi sono state mosse, io debbo notare che Pellegrino Rossi era d'avviso non essere venuto il tempo ancora per tutti i popoli di questa abolizione, come era avvenuto per la Toscana e la Russia, ma l'opinione di uno scrittore non deve, non può determinare la risoluzione di un'assemblea solenne.

Mi fu detto che l'esempio da me arrecato era riferibile al giudizio statario: questa è una prova di più, o signori, ed io non so come ciò che si è affermato riguardo al medesimo non si possa dire anche a riguardo di tutti i giudizi. Io ho accennato anzi una circostanza che avvalorava maggiormente il mio parere sul pericolo dei giudizi criminali che pongono in discussione la pena di morte; nel giudizio statario erano quattro i consiglieri contemporaneamente sedenti, e nei giudizi ordinari invece è un consigliere solo che fa il processo, mentre gli altri non danno che il voto.

Mi si disse che l'ultimo fatto accaduto in Francia, da me indicato, era relativo ai lavori forzati e non alla pena di morte. Questo è vero, ma si riferisce però ad un errore enorme dei giudici criminali; e se tal errore avvenne a riguardo della condanna di due forzati, non poteva egualmente succedere a riguardo di una condanna di morte? Questo fatto d'altronde ebbe la medesima conseguenza, perchè ha dimostrato che l'errore dei giudici può essere irreparabile, come lo fu effettivamente, perchè i due forzati erano morti quando si conobbe la loro innocenza.

Io non voglio ora discutere se l'opinione dei giurati o quella dei magistrati debba prevalere su quella degli scrittori del diritto; ritengo però, sieno giurati, sieno magistrati, essere le prove quelle che devono avvalorare le deliberazioni; ed io non veggio verun autore che mi abbia addotte prove che l'abolizione della pena di morte abbia aumentato il numero dei delitti, anzichè diminuirli.

FIORUZZI. Faccio un'osservazione soltanto. L'onorevole preopinante insistè sulla convenienza di discutere la questione dell'abolizione della pena di morte, ma, a quanto pare, solamente sotto il punto di vista teorico; infatti dovrebbe essere così, se egli stesso conviene che siffatta soppressione richiegga poi un nuovo ordinamento del Codice penale. Ma mi pare opportuno che si debba trattare una questione dal lato puramente teorico quando si tratta di ordinare una legge penale. Inoltre bisogna coordinare le altre disposizioni di questa all'abolizione della pena di morte. Certo che qualunque volta il Parlamento determinasse di togliere la pena di morte, rivedrebbe tutte le disposizioni del Codice penale, e troverebbe il modo di rimediare all'inconveniente che ne deriverebbe. L'abolizione di tal punizione suppone necessariamente che si

sia trovata in un'altra disposizione penale quell'efficacia che finora i legislatori hanno creduto di riscontrare nella sola pena di morte, quando è applicata convenientemente.

Del resto l'onorevole preopinante ha qui ancora addotti inconvenienti che sono riferibili al processo più che al sistema penale: con un buon processo criminale i moltissimi e gravi inconvenienti che può presentare la pena di morte si riducono ad assai minor numero. Non è per questo che io mi dissimuli, lo dico ancora una volta, tutte le censure che si possono fare alla accennata pena, e fra queste la più grave è quella della sua irreparabilità: quello di cui vorrei che la nazione si preoccupasse, è di studiare il sistema penitenziario. Quando ciò siasi operato, e che intanto siasi posta cura ad applicare una pena la quale possa emendare il colpevole, perchè anche questo deve cercarsi, e si faccia sì che non rimanga ai più gravi delinquenti la speranza di rientrare nella società, se non quando abbiano dato i più evidenti segni di un'intera riabilitazione, allora forse si potrà abolire la pena della morte; ma prima non converrà certamente.

CASSINIS, ministro di grazia e giustizia. La proposta dell'onorevole Mazzoldi vuol essere considerata sotto doppio aspetto: come uno degli elementi del nostro sistema penale, e come principio. Sotto il primo aspetto è manifesto che la medesima non altrimenti potrebbe essere presa in considerazione, se non in quanto si rivedesse l'intera scala, l'intera graduazione del Codice penale, e conseguentemente si determinassero le pene in relazione al principio dell'abolizione dell'estremo supplizio. Quindi è che ora non potrebbe, come elemento del nostro sistema penale, essere presa in considerazione.

Si disse che poteva l'abolizione della pena capitale prendersi, in un nuovo sistema penale, come punto di partenza da cui graduare tutte le altre pene. Ma a questo già rispose l'onorevole Fioruzzi, che forse non si troverebbe il suo surrogato, o che questo ravvisar si potrebbe in fatto inefficace. Oltretutto è impossibile determinare un principio *a priori*, a cui debba la compilazione di un Codice futuro informarsi, per quanto quello sia ottimo.

Nel fare un Codice il legislatore deve essere padrone di tutti i principii che hanno da servire a formarlo, e non essere vincolato da precedenti che altri abbia stabilito. Quindi io credo che sotto questo riguardo non debba la proposta legge essere presa in considerazione.

Il secondo aspetto, sotto cui si potrebbe la questione considerare, è quello del principio. Ed invero, o signori, la pena di morte è una dolorosa necessità, e tutti aneliamo al fortunato giorno in cui le capitali condanne più non abbiano ad infliggersi, ed il mondo civile verrà forse un tempo in cui potrà riandare solo come abbominevole memoria del passato quei fatti atroci che pur troppo oggidì contristano e spaventano il corpo sociale, e rendono inevitabile l'uso di così terribile rimedio.

Io non mi sarei opposto a che, come tema di studio, fosse presa in considerazione l'abolizione della pena di morte: egli è bene, o signori, che di quando in quando la società rivegga i suoi conti, numeri i suoi mali per porvi riparo, e le sue gioie per rinfrancarsi nell'ulteriore cammino. Sotto tale aspetto, ripeto, volentieri acconsentirei a che tale argomento fosse oggetto degli studi vostri.

Se non che venne fatta opportunamente una proposta dall'onorevole La Farina, la quale concilia il cuor mio colla mia ragione, inquantochè egli non respinge questo esame, ma soltanto lo vuole riservato al tempo in cui imprenderemo la unificazione della legislazione penale del regno. Per tal modo,

mentre si lascia per ora intatto il principio, si evita lo sconcio che, quando si unificano i Codici, e si presenti la grave questione a discutere, la Camera sia già legata da un precedente impegno, che non potremmo d'altronde assumere senza una lunga e profonda discussione non solo sui principii razionali, ma altresì sui fatti e sulle tradizioni di tutti i tempi e di tutte le nazioni.

Questo per me è un grande argomento: quanto antica sia la pena di morte, ognuno lo sa: quante nazioni l'abbiano scritta nelle leggi loro, non havvi chi l'ignori, e forse essa trovasi in quelle di tutti i popoli.

Già un principio si introdusse nel nostro Codice ed in altri, il quale onora l'età nostra, come chi lo stabiliva; questo è la restrizione della pena di morte, tranne un solo caso, a reali in cui siavi stata uccisione di un uomo, ed anche in questi casi allora soltanto quando la somma atrocità del fatto lo esiga, quando veramente questo solenne esempio è imperiosamente richiesto; oltre a ciò ancora, come ben notava l'onorevole Fioruzzi, e l'avermi preceduto fa sì che io debba ripetere la stessa sua idea, fu posto in mano dei giurati, fu posto in mano del popolo cotesto giudizio per modo che infliggesse o non l'estremo supplizio, secondo che la coscienza pubblica lo stima o non indispensabile; quindi, se i costumi, la civiltà, le circostanze debbono esser norma in sì grave questione, il legislatore se ne rimise ai giurati ed al popolo; quindi non la legge muta che fu e che sta scritta, ma quella parlante, continua, viva, dai giurati applicata, è quella da cui la pena di morte viene o non a pronunciarsi.

Vi ha di più. Le circostanze attenuanti, che sempre, come ben egli notava, nei crimini è il giurì licenziato a dichiarare se esistano, fanno sì che quella necessità dolorosa, a cui sottostiamo, venga regolata nella sua applicazione con tali opportune mitigazioni, che io credo possa ora la civiltà ben vantarsi di essere riuscita a sciogliere in gran parte il gravissimo problema.

Per queste considerazioni, o signori, io accetto l'emendamento proposto dall'onorevole La Farina, siccome quello che concilia insieme e le une e le altre idee, le une e le altre esigenze.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Mancini; lo prego di attenersi alla questione sospensiva di che si tratta.

MANCINI. Le dichiarazioni del signor ministro potrebbero ormai dispensarmi dal prendere la parola; mi limiterò tuttavia a richiamare l'attenzione della Camera sulle conseguenze cui darebbe luogo l'ordine del giorno del deputato La Farina.

Esso si riduce all'inutile espressione di una riserva fatta dalla Camera a se medesima, il che equivale alla ricognizione del suo diritto di iniziativa, che nessuno ha mai pensato a mettere in contestazione.

Ammettendosi l'esistenza d'inconvenienti nella diversità delle legislazioni criminali contemporaneamente in vigore nelle varie provincie dello Stato, mi sembra più utile l'adozione di un ordine del giorno, il quale esprima il voto e la fiducia della Camera che il Ministero vorrà presentare al Parlamento, e possibilmente nella ventura Sessione, il risultato di accurati studi che farà istituire intorno alla revisione della legislazione penale in generale, non tralasciando di raccomandare in tale occasione quelle speciali indagini e quegli studi profondi di cui si riconosce suscettiva la questione gravissima dell'abolizione della pena di morte.

Non si può mettere in dubbio che notevole miglioramento alla legislazione penale, stata in vigore fino al giorno d'oggi in questa parte del reame, ha arrecato il novello Codice pe-

nale, perchè nel medesimo, ristrette considerevolmente le categorie dei crimini puniti con l'estremo supplizio, ed inoltre introdotto il beneficio delle circostanze attenuanti, di cui si può far uso da' giurati sopra qualunque accusa, è renduto sommamente raro e difficile il caso in cui abbiasi a deplorare una condanna eccessiva che la coscienza pubblica riprovi. Ciò nondimeno alla obbiezione, tante volte sollevata dai criminalisti e dai filosofi, della possibilità di errori e di pericoli talvolta inevitabili nella conservazione di questa pena immane è difficile rispondere.

Non potrei consentire col mio onorevole amico deputato Fioruzzi, quando egli attribuisce soltanto alle speciali condizioni de' giudizi statari quegli errori e que' pericoli che invece sono inerenti ad una pena d'irreparabile effetto.

La Camera, che in altra Sessione si occupò di questa grave questione, forse non ha dimenticato il luttuoso esempio anche allora citato, della condanna dei due fratelli Tola, pronunciata nel 1845 da un tribunale della Sardegna.

Certamente quei giudici coscienziosi ed illuminati furono in tutta buona fede vittima di un errore deplorabile, cagionato da un complesso di circostanze straordinarie; ma è un fatto accertato che sotto savie leggi, e malgrado l'osservanza delle forme giudiziarie, due cittadini perirono innocenti sul patibolo; ed esiste a testimonianza solenne dell'errore una pubblica confessione del Governo, una patente di re Carlo Alberto di quell'anno 1845, con cui il principe stimò esser debito di giustizia dichiarare e proclamare la loro innocenza, riabilitare la loro memoria, accordare riparazioni, pur troppo vane ed illusorie, all'infelice ed orfata famiglia.

Non ci si dica dunque che, se vi ha tema di pericoli e di errori, essi non sono che il frutto delle forme cieche e precipitose di certi giudizi che non ne meritano il nome. Oggidì è riconosciuto potersi con buon frutto discutere la questione dell'abolizione della pena di morte meno come una questione di diritto e di competenza della potestà sociale, che sotto l'aspetto di una questione di fatto e di necessità relativa, la cui soluzione dipende da uno studio accurato delle condizioni in cui una società in determinata epoca si trova.

D'altronde il voto universale, che da ogni parte a noi giunge perchè non sia indugiato un riesame parlamentare dei Codici penali, mi persuade della utilità di eccitare il Governo anche con diligenti statistiche, e verificato lo stato della criminalità, delle opinioni e dei costumi nelle varie provincie che ora compongono lo Stato, faccia preparare un lavoro complessivo di revisione della legislazione penale.

Perciò domanderei alla Camera la permissione di proporre alla sua adozione il seguente ordine del giorno:

« La Camera, confidando che il Ministero si porrà in grado di presentare al Parlamento nella ventura Sessione il risul-tamento di accurati studi intorno alla revisione della legislazione penale in generale, ed in particolare intorno alla questione della pena di morte, passa all'ordine del giorno. »

Che se il Ministero, per ragioni da me non apprezzate, incontrasse difficoltà ad accettarlo in questi termini, sarei disposto a variarne la formola; dappoichè lo scopo ch'io mi propongo è quello soltan-to d'invitare la Camera a manifestare il desiderio che lo studio della riforma penale e della questione della pena di morte non resti indefinitamente aggiornato e negletto.

La semplice riserva alla Camera di prendere l'iniziativa, quando essa il voglia, di questa riforma, equivale a nulla, perchè evidentemente questa iniziativa alla Camera ed a ciascuno de' suoi membri costituzionalmente si appartiene.

LA FARINA. Mi si permetta di dire che insisto nel mio

ordine del giorno, per la ragione che non vedo che esso possa rimanere infruttuoso. Io non metto punto in dubbio che si debba presto addivenire all'unificazione dei Codici penali delle varie provincie; io credo che il Parlamento sia pienamente convinto che lo stato attuale è provvisorio, e che debba durare il meno possibile. Già le provincie le quali non godono della perfetta unificazione reclamano che questa condizione temporanea si è prolungata troppo.

Io penso quindi che, se non è stabilito il giorno preciso nel quale avrà luogo questa discussione, possiamo però tutti avere il convincimento ch'esso non si farà aspettare più lungo tempo, perchè è impossibile che le varie provincie debbano rimaner sottomesse a legislazioni così diverse, che s'innalzino patiboli al di qua di un fiume e non dall'altra parte, mentre le due sponde appartengono allo stesso Stato, quando i popoli che le abitano obbediscono alla stessa monarchia costituzionale.

Lo stato attuale è transitorio, per cui io mi riserberò in un altro momento di pregare la Camera ed i ministri di tornare su questa questione.

Per queste ragioni io chiedo che sia ammesso il voto motivato da me proposto.

MANCINI. Parmi che l'ordine del giorno da me proposto non faccia che attuare quanto il signor La Farina dichiara essere non solo un desiderio, ma un'urgente necessità.

Voci. Ai voti! ai voti!

MANCINI. Se la Camera vuol passare ai voti. . .

PRESIDENTE. La prego d'inviarmi la sua proposta.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io non potrei accettare l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Mancini. Già molto bene accennava il deputato La Farina come debba venirsi alla unificazione di tutto il nostro sistema legislativo, e quindi di necessità anche del sistema penale.

Nelle diverse provincie che costituiscono il nuovo regno, meno in Toscana, vi ha ora un uniforme Codice penale, ma è certo che tale unificazione deve estendersi quandochessia anche a questa nobile parte dello Stato, essendo ciò richiesto dalla condizione sociale d'eguaglianza, inquantochè conviene che dirimpetto a leggi d'ordine superiore tutti i cittadini siano perfettamente uguali.

È pure indispensabile tale unificazione, in quanto le leggi speciali, che si verranno coordinando, debbono tutte riferirsi ad un principio di legge generale e comune, senza di che sarebbe impossibile e la formazione e l'attuazione loro.

Ora, essendo noi posti in simile condizione di cose, è ben evidente come io non potrei accettare la proposta dell'onorevole Mancini, la quale da un lato sarebbe superflua, e dall'altro potrebbe porre il Ministero in istato di non potere per pratiche circostanze o difficoltà attendere alla sua promessa.

Ond'è che da un lato, e in quanto già è indispensabile e prevista la unificazione, è inutile stabilire l'epoca entro la quale debba essere proposta; e d'altro canto poi, come dissi, non potrebbe il Ministero assumere un impegno, che forse per circostanze speciali non sarebbe in grado di adempiere.

Questo è il motivo per cui io non crederei di poter accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Mancini.

PRESIDENTE. Il deputato Mancini ha facoltà di parlare.

MANCINI. Secondando il desiderio espresso dall'onorevole ministro di grazia e giustizia, io sopprimo dalla mia proposta l'indicazione dell'epoca precisa, in cui debba presentarsi la codificazione penale riveduta; ma tuttavia non lascio di manifestare puramente e semplicemente la fiducia che il Ministero si occuperà di questo importante bisogno del paese. In

questo senso non vi sarà, mi pare, una profonda differenza nelle due proposte.

PRESIDENTE. Poichè l'onorevole preopinante dichiara che non c'è differenza nelle due proposte...

MANCINI. Dico soltanto non esser profonda la differenza.

L'obbiezione del Ministero consisteva nella sua ripugnanza ad assumere un positivo impegno per un'epoca determinata, non potendo anticipatamente calcolare quando fosse in grado di presentare intorno a questa materia compiuti disegni di legge. Ma ad ogni modo la Camera, con l'autorità del suo voto, potrà esprimere il desiderio che la legislazione penale sia riveduta.

PRESIDENTE. Darò di nuovo lettura delle due proposte presentate dai deputati La Farina e Mancini; quella del deputato La Farina è così concepita:

« La Camera, riservandosi di discutere la grave questione della pena di morte, quando prenderà in esame l'unificazione della legislazione penale del regno, passa all'ordine del giorno. »

Quella del deputato Mancini è così espressa:

« La Camera, confidando che il Ministero si porrà in grado di presentare al Parlamento il risultamento di accurati studi intorno alla revisione della legislazione penale generale, ed in particolare intorno alla questione della pena di morte, passa all'ordine del giorno. »

Come la Camera comprende, entrambe queste proposte hanno un carattere sospensivo, e direi anche pregiudiziale; solamente parmi che la risoluzione messa innanzi dal deputato La Farina sia più generale, perchè non contiene una condizione particolare, quale in certo modo il deputato Mancini impone al Ministero. Quindi secondo il regolamento io metterò a partito la proposta del deputato La Farina.

(La Camera approva.)

RISULTAMENTO DELLA VOTAZIONE PER UNA COMMISSIONE.

PRESIDENTE. Darò comunicazione alla Camera del risultato dello spoglio fatto relativamente alla votazione per la Commissione della biblioteca.

Votanti	172
Maggioranza	87
Boncompagni	109
Michellini G. B.	102

Questi sono definitivamente eletti, perchè conseguirono un numero di voti oltre la maggioranza.

Quelli poi che ottennero una maggioranza relativa sono i seguenti:

Guerrieri ebbe voti 67 — Cavour Gustavo, 51 — Guerrazzi, 21 — Carbonieri, 17 — Gualterio, 15 — Mazza Pietro, 15.

Gli altri andarono dispersi in minor numero sopra varii candidati.

Si dovrà quindi procedere, nella prossima seduta, ad una nuova votazione per la nomina di un terzo membro della Commissione della biblioteca.

Ora io proporrei alla Camera di voler per domani soprassedere dal tener seduta pubblica, e riunirsi invece negli uffici, ai quali saranno sottoposte parecchie delle leggi state presentate dai ministri. Per tal guisa le Commissioni potranno attendere con maggiore alacrità ad ultimare i loro lavori. La seduta verrebbe perciò rimandata a sabato, e così vi sarebbe per quella tornata maggior materia, di cui la Camera potrebbe occuparsi.

Intanto annunzio l'ordine del giorno quale si può ora provvisoriamente stabilire:

- 1° Verificazione di poteri;
- 2° Svolgimento della proposta del deputato Mazzoldi;
- 3° Nomina della Commissione per la sorveglianza della Cassa ecclesiastica.

La Camera sa che a tenore della legge bisogna nominare tre deputati i quali devono far parte della Commissione di sorveglianza della Cassa ecclesiastica; è quindi d'uopo di preparare questi nomi per la prossima tornata.

Faccio istanza ai signori deputati perchè si trovino domani negli uffici, riservando ai signori presidenti la facoltà d'indicare l'ora.

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

Ordine del giorno per la seduta di sabato:

- 1° Verificazione di poteri;
- 2° Svolgimento della proposta del deputato Mazzoldi;
- 3° Nomina della Commissione per la sorveglianza della Cassa ecclesiastica.